SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Agenzia delle entrate

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2003.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2003, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nelle schede riguardanti la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta e dei CAF-dipendenti.

03A02665

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002.

Istituzione del Parco nazionale della Sila e dell'Ente parco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente, ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalità e l'ambito di applicazione della stessa;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, del Parco nazionale della Sila, sentita la regione e previa consultazione delle province e dei comuni interessati, nonché l'art. 4, comma 6, che prevede l'affidamento all'Ente parco nazionale della Sila della gestione dei territori attualmente ricadenti nel Parco nazionale della Calabria, con l'esclusione di quelli facenti parte del Parco nazionale dell'Aspromonte, nonché la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del Parco stesso;

Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto l'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 503, di istituzione del Parco nazionale della Calabria;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 29 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98, del 7 aprile 1979, di perimetrazione del Parco nazionale della Calabria ed i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 20 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 21 gennaio 1983 e 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 1986, di ampliamento;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 13 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 12 agosto 1977, di costituzione delle riserve naturali statali biogenetiche «Gallopane», «Golia Corvo», «Tasso-Camigliatello», «Poverella-Villaggio Mancuso», «Coturelle-Piccione», «Gariglione-Pisarello», «Macchia della Giumenta-S. Salvatore», «Trenta Coste»;

Visto il decreto del Ministro deIl'ambiente 21 luglio 1987, n. 426, di istituzione della riserva naturale statale guidata biogenetica «I Giganti della Sila»;

Vista l'istruttoria per l'istituzione del Parco nazionale della Sila svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel cui ambito è intervenuta la consultazione delle province e dei comuni interessati;

Visto il parere favorevole all'istituzione del Parco nazionale della Sila espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 giugno 2002;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Calabria n. 2796 del 18 settembre 1989;

Acquisita l'intesa con la regione Calabria ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, espressa con la deliberazione della giunta regionale n. 725 del 6 agosto 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il Parco nazionale della Sila che comprende le due aree denominate «Sila Grande» e «Sila Piccola» del Parco nazionale della Calabria che contestualmente cessa di esistere.

2. È istituito l'Ente parco nazionale della Sila che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. All'Ente parco nazionale della Sila si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.

4. Il territorio del Parco nazionale della Sila è delimitato, in via definitiva, dalla perimetrazione riportata nella cartografia in scala 1:50.000, allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in copia conforme, presso la regione Calabria e presso la sede dell'Ente parco nazionale della Sila.

5. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino alla data

di entrata in vigore del Piano del parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si applica direttamente la disciplina di tutela riportata nell'allegato *A* al presente decreto del quale costituisce parte integrante. Il Piano del parco, nell'ambito dei compiti e fini assegnati dalla legge citata, terrà conto di quanto stabilito nel presente decreto.

6. All'Ente parco nazionale della Sila viene affidata la gestione delle seguenti riserve naturali statali: «Gallopane», «Golia Corvo», «Tasso-Camigliatello», «Poverella-Villaggio Mancuso», «Coturelle-Piccione», «Gariglione-Pisarello», «Macchia della Giumenta-S. Salvatore», «Trenta Coste», «I Giganti della Sila», salvo eventuali successive modifiche di legge.

7. La pianta organica dell'Ente parco è determinata ed approvata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo osservate le procedure di cui all'art. 6 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale della Sila:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

3. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco della Sila individua all'interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalle province interessate, dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 4.

1. Fino alla nomina del direttore dell'Ente parco, le autorizzazioni previste nelle misure di salvaguardia di cui all'allegato *A* al presente decreto, vengono rilasciate dall'assessorato ambiente e urbanistica della regione Calabria, secondo le modalità previste dall'art. 9 dell'allegato *A*.

Art. 5.

1. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione, nonché degli uffici del Corpo forestale dello Stato, per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 6.

1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei nuclei rurali, la creazione di nuova occupazione, saranno attivate opportune forme di incentivazione attraverso le concessioni di sovvenzioni a privati ed enti locali, così come previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. A tale fine l'Ente parco, entro sessanta giorni dalla costituzione degli organi, potrà provvedere a trasmettere alla regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 entro i successivi cinque anni.

Art. 7.

1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità istitutive del parco.

Art. 8.

1. In considerazione del prevalente uso forestale dell'altopiano silano è consentito nei boschi demaniali e privati, ricadenti nelle «zone 2» di cui all'allegato *A* al presente decreto, il taglio silvo-colturale, nei casi specificati nella delibera della giunta regionale della regione Calabria n. 2796 del 18 settembre 1989, di cui in premessa.

Art. 9.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 80

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 1, comma 5)

DISCIPLINA DI TUTELA
DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Art. 1.

Zonizzazione interna

1. Il territorio del Parco nazionale della Sila, così come delimitato nella cartografia in scala 1:50.000 allegata al presente decreto, è suddivisa nelle seguenti zone:

zona 1 - di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione;

zona 2 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico con maggiore grado di antropizzazione e di presenza di attività agro-silvo-pastorali.

Art. 2.

Tutela e promozione
per lo sviluppo sostenibile

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri ecologici;

b) la tutela del paesaggio;

c) l'applicazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente mediante il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

d) la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica attraverso opportune forme di incentivazione per la riconversione delle colture esistenti. A tale fine, entro sessanta giorni dalla nomina degli organi del parco, il consiglio direttivo approntera un piano di riconversione delle colture esistenti a colture biologiche, con la previsione dei relativi fabbisogni finanziari, da sottoporre all'esame della regione Calabria nel quadro dei finanziamenti compresi nel Quadro comunitario di sostegno 2000/2006;

e) la conservazione del bosco e la gestione delle risorse forestali attraverso interventi che non modifichino il paesaggio e le caratteristiche fondamentali dell'ecosistema;

f) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché di attività ricreative compatibili;

g) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;

h) la sperimentazione e valorizzazione delle attività produttive compatibili.

Art. 3.

Divieti generali

1. Su tutto il territorio del Parco nazionale della Sila sono vietate le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricercà e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, salvo gli eventuali abbattimenti selettivi o prelievi faunistici necessari per ricomporre equilibri ecologici compromessi, accertati dall'Ente parco ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n 394;

b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e nel rispetto delle normativa degli usi civici locali; è fatta salva la raccolta di funghi, come disciplinata da specifica normativa regionale;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o specie animali estranee alla flora e alla fauna autoctona, fatte salve le foraggere ed altre specie vegetali impiegate nelle coltivazioni agrarie e le specie animali in transumanza;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, l'asportazione di minerali; le cave e/o le miniere in coltivazione e regolarmente autorizzate potranno restare in esercizio fino ad'esaurimento delle autorizzazioni attraverso specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente parco;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, di esplosivi, e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera *g)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;

l) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco.

Art. 4.

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1, l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e pertanto sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione e vigono, in particolare, i seguenti ulteriori divieti:

a) l'uso dei fitofarmaci;

b) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e di nuove opere di mobilità;

c) la realizzazione di nuovi edifici;

d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa del parco;

e) il taglio dei boschi, ad eccezione degli interventi necessari alla loro conservazione e alla prevenzione degli incendi; in particolare tali interventi devono fondare la loro applicazione sull'ecologia, sulla biologia e sulla pedologia, assicurando la conservazione nel tempo e nello spazio del popolamento forestale, senza alterarne le caratteristiche ecologiche fondamentali: copertura, struttura, composizione, densità e suolo;

f) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

g) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni.

Art. 5.

Divieti in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1 vigono, oltre i divieti generali di cui all'art. 3, i seguenti divieti:

a) l'apertura di nuove strade, salvo quelle di servizio previa autorizzazione dell'Ente parco;

b) la circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri, ad eccezione delle attività di sorveglianza e di soccorso;

c) la realizzazione di nuove opere di mobilità, ad eccezione di quelle previste alla lettera *d)* del successivo art. 8;

d) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee «E» di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di piccole strutture e attrezzature per la promozione e la commercializzazione di prodotti turistici locali, e di strutture rurali strettamente necessarie per la conduzione delle aziende agro-silvo-pastorali, che saranno autorizzate sulla base di apposito regolamento redatto dall'Ente parco, di concerto con la regione interessata;

e) il taglio, fatto salvo quello silvo-colturale, dei boschi di proprietà demaniale, statale e regionale, e privata, di cui all'art. 8 del decreto istitutivo del Parco nazionale della Sila, senza autorizzazione dell'Ente parco;

f) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni e le opere minori legate all'esercizio delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali e comunque non rilevanti per gli alvei naturali.

Art. 6.

Regime autorizzativo generale

1. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali per la parte ricadente nell'area del parco deve essere preceduta da intesa col soggetto gestore del parco.

2. Le attività silvo-colturali, comprese quelle interessanti demani statali, regionali e comunali, sono autorizzate dall'autorità territoriale competente, secondo quanto specificato dalla delibera della giunta regionale n. 2796 del 18 settembre 1989;

3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nelle aree proposte e/o designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE sono sottoposti alla necessaria valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

4. È prevista la realizzazione del progetto di metanizzazione delle frazioni di Camigliatello e Moccone del comune di Spezzano della Sila, approvato con delibera della giunta comunale n. 107 dell'11 agosto 1998, in deroga ai divieti di cui all'art. 4.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:

a) le opere tecnologiche;

b) gli interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 31, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano già in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere, accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 8.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:

a) opere che comportino modificazione del regime delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni;

b) opere tecnologiche quali elettrodotti, con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione rurale; gasdotti, con esclusione delle reti di distribuzione; acquedotti, con esclusione delle reti di distribuzione; depuratori e ripetitori;

c) ammodernamento degli impianti di risalita esistenti;

d) realizzazione di piste ed impianti per lo sci da fondo;

e) impianti per allevamenti e impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

f) impianti di acquacoltura;

g) la realizzazione di attrezzature sportive e di servizio per lo svolgimento di attività nautiche;

h) l'apertura di nuove strade;

i) interventi di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, cosi come definiti dall'art. 31, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978.

3. Nelle zone 2 coperte da boschi privati sono consentite le aperture di piste frestali per il concentramento e lo smacchio delle utilizzazioni boschive. Resta ferma la possibilità di continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e di raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità.

4. Nelle aree di zona 2 di cui all'art. 1, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti, specificatamente per le zone omogenee A e B così come definite ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché i piani attuativi ricadenti nelle zone di espansione edilizia, residenziale, turistica e/o produttiva, tutte le opere e gli interventi già regolarmente autorizzati, già finanziati, o già previsti da accordi di programma.

5. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano già in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere, trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere, accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo interessino in tutto o in parte aree proposte e/o designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, è richiesta la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto dei Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e l'eventuale attivazione delle misure di compensazione.

Art. 9.

Modalità di richiesta di autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'organismo di gestione, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7 e 8, è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto alla normativa vigente;

b) l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria.

Art. 10.

Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione del Parco nazionale della Sila è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. La sorveglianza del territorio di cui all'art. 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre. 1991, n. 394, e all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

3. Le eventuali esigenze di potenziamento della sorveglianza potranno essere esercitate mediante l'utilizzo di personale dell'Ente parco nei modi di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché attraverso operatori di eventuali servizi di polizia ecologica dell'Ente parco.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

DIREZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Quadro d'unione

Riferimento Fogli I.G.M. in scala 1:50.000

Corigliano Calabro **F. 552**	Cariati **F. 553**
Spezzano della Sila **F. 560**	San Giovanni in Fiore **F. 561**
Soveria Mannelli **F. 569**	Petilia Policastro **F. 570**

LEGENDA CARTOGRAFIA

Zona 1

Zona 2

CORIGLIANO CÀLABRO
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000

CARIATI
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000

SPEZZANO DELLA SILA

S. GIOVANNI IN FIORE
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50 000

SOVERIA MANNELLI
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000

03A02953

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forlì-Cesena a partire dal giorno 26 gennaio 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerato che a partire dal giorno 26 gennaio 2003 è iniziata una crisi sismica che ha interessato alcuni comuni della provincia di Forlì-Cesena con eventi di magnitudo fino a 4,3 ed intensità macrosismica fino al VI - VII grado della scala MCS;

Considerato che tali eventi hanno causato ingenti danni ad edifici pubblici e privati a seguito dei quali è stata disposta l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dagli stabili interessati;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione sollecita delle iniziative volte a fronteggiare il predetto contesto emergenziale mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto necessario procedere alla definizione di iniziative straordinarie finalizzate alla eliminazione dello stato di pericolo in atto sul territorio della regione e che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del 29 gennaio 2003 dell'Ufficio territoriale del Governo di Forlì-Cesena;

Viste le note della regione Emilia-Romagna del 29 gennaio, 21 e 25 febbraio 2003, con le quali sono stati segnalati i danni rilevati e le ordinanze di sgombero già disposte e richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 7 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forlì-Cesena a partire dal giorno 26 gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A03034

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003.

Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato. (Ordinanza n. 3267).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Considerata l'ineludibile esigenza di assumere iniziative straordinarie ed urgenti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi nonché procedure atte ad individuare soluzioni finalizzate a realizzare lo smaltimento dei medesimi rifiuti dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio presenti sul territorio delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio di tali rifiuti radioattivi è caratterizzata da profili di maggiore gravità in relazione alla situazione di diffusa crisi internazionale;

Ritenuto, infatti, che il citato contesto internazionale ha profondamente modificato la strategia da seguire per la messa in sicurezza dei residui radioattivi, con particolare riferimento ai tempi di attuazione della medesima, determinando l'assoluta urgenza della sua immediata realizzazione;

Considerato che la valenza degli interessi pubblici coinvolti rende indispensabile provvedere alla concentrazione in un unico centro decisionale dei poteri finalizzati al conseguimento dell'obiettivo della messa in sicurezza degli impianti a rischio, mediante la conservazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi in condizioni idonee a salvaguardare la salute della collettività;

Ritenuto indispensabile, per quanto sopra esposto, assumere iniziative di carattere straordinario, che assicurino misure speciali di sicurezza dei materiali radioattivi al fine di tutelare interesse essenziale della sicurezza dello Stato;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie le imprescindibili condizioni di necessità ed urgenza per imporre l'adozione di immediate misure finalizzate alla

messa in sicurezza dei materiali radioattivi presenti nei siti collocati sul territorio delle regioni sopra elencate, anche in vista dell'avvio a soluzione della problematica dello smaltimento dei predetti materiali;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Dispone:

Art. 1.

1. Nelle more della conclusione delle collaborazioni a programmi internazionali di smaltimento dei materiali nucleari, volte a definire la possibilità di adottare azioni dirette al conseguimento dell'obiettivo dell'esportazione dei rifiuti radioattivi, il presidente della Società di gestione degli impianti nucleari (SOGIN), istituita in attuazione dell'art. 13, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è nominato Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché alla predisposizione di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese (Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonché degli impianti dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e Nucleco, limitatamente al settore del ciclo del combustibile e dei depositi di materie radioattive Eurex e Fiat - Avio di Saluggia (Vercelli), impianto Plutonio e impianto Celle Calde di Casaccia (Roma), ITREC di Trisaia (Matera) nonché degli impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria).

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi di un soggetto attuatore, esercita i poteri necessari per realizzare le finalità di cui al precedente comma 1 anche utilizzando, per la relativa programmazione ed attuazione, la società di cui al comma 1. Il Commissario delegato, a tal fine, è autorizzato a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata al compimento di attività di cooperazione internazionale, nonché ad attivare accordi internazionali finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui alla presente ordinanza.

3. È costituita, con determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione tecnico-scientifica, con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi di cui alla presente ordinanza, per le successive iniziative di attuazione da parte del Commissario delegato. La predetta Commissione è composta da sette membri aventi elevata e comprovata autorevolezza scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle attività produttive ed uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La predetta Commissione è integrata da un rappresentante, con funzioni consultive, delle regioni, ogniqualvolta le deliberazioni ineriscano ai territori di rispettiva competenza.

4. Al fine di garantire unitarietà, celerità ed economicità delle operazioni di messa in sicurezza, il Commissario delegato, anche avvalendosi della Società di cui al comma 1, assume, sentite le regioni territorialmente competenti, ogni necessaria iniziativa per la gestione dell'attività di messa in sicurezza, nonché per lo smantellamento e per la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo di combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e delle sue società partecipate. Al fine di consentire il conseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza le licenze ed autorizzazioni di qualsiasi genere pertinenti agli impianti assegnati alla Società di cui al comma 1 sono trasferite, con il consenso dei soggetti cedenti, alla Sogin sulla base di apposito provvedimento commissariale, ove ritenuto necessario per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza. Il personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e delle Società dallo stesso partecipate, in servizio presso gli impianti assegnati in gestione alla Società di cui al comma 1, è posto alle dipendenze funzionali della stessa Società, previo consenso del personale medesimo, limitatamente alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza. Le determinazioni inerenti alle attività di cui al presente comma verranno assunte dal Commissario delegato d'intesa, per gli ambiti di rispettiva competenza, con il Commissario straordinario dell'Ente per le nuove tecnologie, l'Energia e l'ambiente, con il presidente FN e con il Presidente della Nucleco.

5. I piani degli interventi di cui al comma 1 sono inviati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici che dovrà rilasciare il relativo parere tecnico entro trenta giorni dalla trasmissione del medesimo piano.

6. Per conferire un più completo grado di sicurezza ai materiali di cui al comma 1, nonché per garantire un elevato livello di salvaguardia della popolazione, il Commissario delegato provvede, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, a porre in essere ogni iniziativa utile per la predisposizione di uno studio volto a definire le soluzioni idonee a consentire la gestione centralizzata delle modalità di deposito dei rifiuti radioattivi.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi per gli impianti nucleari e per le relative modifiche;

legge 24 aprile 1975, n. 131 e relativi adempimenti autorizzativi;

legge 7 agosto 1982, n. 704 e relativi adempimenti autorizzativi;

legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale, limitatamente alle norme concernenti i provvedimenti autorizzativi ivi previsti;

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nella parte I, titolo I, capo II;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e norme in esso richiamate;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente alle disposizioni in materia di concessioni per le derivazioni d'acqua per usi industriali;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, art. 8, comma 6 e art. 9;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23, 24 e 25;

decreto ministeriale 26 gennaio, art. 13, comma 1;

decreto ministeriale 27 febbraio 2002 limitatamente ai punti E.1.3 e E.3.1 dell'annesso 3;

circolare del Ministero dei trasporti prot. 1772/4967/1, n. 162/96 del 16 dicembre 1996, limitatamente al trasporto di merci pericolose su percorsi stradali;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 19, 24, 35 e 36;

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001;

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale appartenente al comparto Ministeri, sottoscritto in data 19 febbraio 1999;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 2, comma 2, lettera *b)*;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;

decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002;

decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.

Art. 3.

1. Al fine di consentire il perseguimento degli scopi attinenti al controllo, in condizioni di sicurezza, degli impianti di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone un piano di sicurezza, sulla base di quanto stabilito dal Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, attivando i necessari coordinamenti tra le Forze di polizia e con le Forze armate, anche per quanto riguarda i rispettivi ambiti e livelli di responsabilità, in attuazione, altresì, di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149; definisce, inoltre, il quadro complessivo delle risorse umane e strumentali occorrenti.

Art. 4.

1. Per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale delle risorse finanziarie previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari. Per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1 le risorse finanziarie previste dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 saranno erogate prescindendo dall'attivazione dei consorzi ivi previsti.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a costituire nell'ambito del medesimo Dipartimento un'apposita struttura di coordinamento e di monitoraggio operativi, diretta da un Prefetto, nonché ad assegnare alla stessa le occorrenti risorse di personale, anche dirigenziale, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad individuare personale appartenente alle Amministrazioni statali, civili, militari, che viene posto in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità; l'assegnazione di tale personale al Dipartimento della protezione civile avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 6.

1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono poste a carico del bilancio della Società di cui all'art. 1, comma 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A03036

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 2003.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE - Inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2002 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentate dalle ditte Philip Morris Italia S.p.a., E.T.I. S.p.a., Reemtsma Distribution Company Italy S.r.l. e I.T.A. S.r.l.;

Considerato che occorre inserire nella tabella *A* - sigarette, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e nella tabella *B* - sigari, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, due prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dalle ditte Philip Morris Italia S.p.a. e E.T.I. S.p.a.;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A* allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e alle tabelle *B* e *C* allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *A* - sigarette, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e nella tabella *B* - sigari, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

SIGARETTE
(TABELLA *A*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese le spese di distribuzione)	Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Imposta sul valore aggiunto	Imposta di consumo	Tariffa di vendita al pubblico
27,86	16,75	27,92	94,97	167,50

SIGARI
(TABELLA *B*)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese le spese di distribuzione)	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Imposta sul valore aggiunto	Imposta di consumo	Tariffa di vendita al pubblico
146,97	29,20	48,67	67,16	292,00

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e dalle tabelle *B* e *C* allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA *A*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CHESTERFIELD K.S.	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
CHESTERFIELD K.S. FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
CHESTERFIELD K.S. FILTER	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 1,40
CHESTERFIELD LIGHTS FILTER	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 1,40
CHESTERFIELD LIGHTS FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
DIANA K.S. FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
DIANA K.S. FILTER	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
DIANA K.S. FILTER	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 1,25
DIANA LEGGERA SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
DIANA SPECIALLY MILD	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
DIANA SPECIALLY MILD	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
DIANA SPECIALLY MILD	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 1,25
DIANA ULTRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
DIANA ULTRA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
L&M FILTERS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 135,00	€ 2,70
LARK FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
MARLBORO 100'S	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 157,50	€ 167,50	€ 3,35
MARLBORO 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 157,50	€ 167,50	€ 3,35
MARLBORO FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 3,30
MARLBORO FILTER	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 3,30
MARLBORO FILTER	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 1,65
MARLBORO LIGHTS 10	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 1,65
MARLBORO LIGHTS 100'S FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 157,50	€ 167,50	€ 3,35
MARLBORO LIGHTS FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 3,30
MARLBORO LIGHTS FILTER	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 3,30
MARLBORO LIGHTS SOFT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 3,30
MARLBORO MEDIUM	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 1,65
MARLBORO MEDIUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 3,30
MERCEDES 100'S SPECIALLY MILD	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
MERCEDES SPECIALLY MILD	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
MERIT BIANCA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
MERIT LIGHTS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 152,50	€ 162,50	€ 3,25
MERIT LIGHTS KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 1,60
MERIT LIGHTS KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
MERIT ULTRA LIGHTS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 152,50	€ 162,50	€ 3,25
MERIT ULTRA LIGHTS KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
MERIT UNO	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
MULTIFILTER PHILIP MORRIS 100'S	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
MULTIFILTER PHILIP MORRIS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
MULTIFILTER PHILIP MORRIS EXTRA LIGHTS 100'S	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
MULTIFILTER PHILIP MORRIS EXTRA LIGHTS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
MULTIFILTER PHILIP MORRIS LIGHTS LEGGERA 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS (ULTRALEGGERA) 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20

MURATTI AMBASSADOR EXTRA MILD FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 3,30
MURATTI AMBASSADOR FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 3,30
MURATTI AMBASSADOR FILTER	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 3,30
MURATTI AMBASSADOR ULTRA MILD KING SIZE FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 3,30
MURATTI SUPER LIGHTS SUPERLEGGERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 3,30
NORTH POLE FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
PHILIP MORRIS LIGHTS LEGGERA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
PHILIP MORRIS ONE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
PHILIP MORRIS SIGNATURE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 175,00	€ 3,50
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 1,60
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS (SUPERLEGGERA) SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 152,50	€ 162,50	€ 3,25
PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 152,50	€ 162,50	€ 3,25

SIGARI E SIGARETTE
(TABELLA *B*)

Prodotti nazionali

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ANTICO TOSCANO	Confezione da 5 pezzi	€ 288,00	€ 292,00	€ 7,30
ANTICO TOSCANO	Confezione da 40 pezzi	€ 288,00	€ 292,00	€ 58,40
ANTICO TOSCANO	Confezione da 1 pezzo	€ 288,00	€ 292,00	€ 1,46
TOSCANELLI AROMA ANICE	Confezione da 5 pezzi	€ 136,00	€ 140,00	€ 3,50
TOSCANELLO SPECIAL	Confezione da 5 pezzi	€ 168,00	€ 160,00	€ 4,00
TOSCANI	Confezione da 5 pezzi	€ 168,00	€ 172,00	€ 4,30
TOSCANI EXTRAVECCHI	Confezione da 5 pezzi	€ 200,00	€ 204,00	€ 5,10
TOSCANO GARIBALDI	Confezione da 5 pezzi	€ 148,00	€ 152,00	€ 3,80
TOSCANO ORIGINALE	Confezione da 2 pezzi	€ 430,00	€ 450,00	€ 4,50
TOSCANO ORIGINALE SELECTED	Confezione da 10 pezzi	€ 940,00	€ 1.000,00	€ 50,00
TOSCANO ORIGINALE SELECTED	Confezione da 30 pezzi	€ 940,00	€ 1.000,00	€ 150,00

TABACCO DA FUMO TRINCIATO
(TABELLA *C*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
TILBURY AMERICAN BLEND	Confezione da 40 grammi	€ 74,00	€ 70,00	€ 2,80
WEST	Confezione da 40 grammi	€ 72,50	€ 75,00	€ 3,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2003
Uffico di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 89

03A03135

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 febbraio 2003.

Nomina della Commissione unica del farmaco per il biennio 2003-2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordino del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 241;

Visto l'art. 7 del citato decreto legislativo con cui vengono dettate norme sulla costituzione e sui compiti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Considerata la necessità di procedere alla costituzione della predetta Commissione per il biennio 2003-2004;

Vista la nota del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in data 17 gennaio 2003 con la quale vengono designati i componenti regionali della Commissione unica del farmaco;

Ritenuto di provvedere alla designazione dei propri esperti anch'essi componenti della Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

È costituita presso il Ministero della salute, per il biennio 2003-2004 la Commissione unica del farmaco con la seguente composizione:

presidente: il Ministro della salute;

componenti di diritto:

il direttore generale della Direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza;

il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un direttore di laboratorio da lui designato;

componenti nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome:

prof. Giorgio Bernardi - ordinario di clinica neurologica dell'Università di Roma «Tor Vergata»;

prof. Albano Del Favero - ordinario di medicina interna, Università degli studi di Perugia;

dott.ssa Mara Giacomazzi - dirigente servizio farmaceutico della regione Veneto;

prof. Nicola Montanaro - ordinario di farmacologia, Università degli studi di Bologna;

prof. Filippo Drago - ordinario di farmacologia dell'Università degli studi di Catania;

prof. Francesco Rossi - ordinario di farmacologia, Seconda Università di Napoli;

prof. Angelo Carenzi - direttore CEFASS - Centro europeo formazione affari sociali e sanità pubblica, Milano;

componenti nominati dal Ministro della salute:

prof.ssa Gianna Tempera - ordinario di microbiologia, Università degli studi di Catania;

prof. Filippo De Braud - direttore unità farmacologia clinica e nuovi farmaci dell'Istituto europeo di oncologia di Milano;

prof. Giampiero Carosi - ordinario di malattie infettive, Università degli studi di Brescia;

prof. Michele Carruba - ordinario di farmacologia, Università di Milano;

prof. Giancarlo Palmieri - dirigente di secondo livello divisone medicina generale, Ospedale Niguarda, Milano.

Art. 2.

Le funzioni di segretario sono svolte dal dott. Ivan Pruni, dirigente medico di secondo livello, coadiuvato dal dott. Giuseppe Plutino, dirigente medico di primo livello e dal dott. Stefano Pirone, profilo professionale C2, i quali assumono funzioni vicarie nel caso di assenza o impedimento del segretario titolare.

Art. 3.

La Commissione può invitare a partecipare alle proprie riunioni esperti nazionali e stranieri.

Art. 4.

Ai componenti della Commissione unica del farmaco sarà corrisposto, ove competa, il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Agli effetti del trattamento economico di missione, i componenti della Commissione e gli esperti estranei all'Amministrazione dello Stato sono equiparati alla qualifica di dirigente generale.

La presumibile spesa, da imputare sul capitolo 3125 dello stato di previsione della Direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza è valutata in € 55.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

03A03132

DECRETO 20 febbraio 2003.

Articolazione della Commissione unica del farmaco in sottocommissioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordino del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 241;

Visto l'art. 7 del citato decreto legislativo con cui vengono dettate norme sulla costituzione e sui compiti della Commissione unica del farmaco;

Visto il regolamento interno della Commissione unica del farmaco approvato nella riunione del 25 giugno 1997;

Visto l'art. 28 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante l'attuazione della direttiva 93/39/CEE in materia di medicinali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Ritenuto che occorre provvedere ad articolare la Commissione unica del farmaco in sottocommissioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le attività istruttorie, la Commissione unica del farmaco (CUF) si articola in sottocommissioni permanenti delle quali fanno parte almeno due componenti della Commissione stessa ed esperti scelti sulla base di specifiche e documentate competenze.

2. Il coordinamento di ciascuna sottocommissione è affidato congiuntamente ad un componente della CUF e ad un esperto della CUF, nell'ambito delle rispettive competenze e nominati dalla Commissione stessa, su proposta del direttore generale per la valutazione dei medicinali e farmacovigilanza.

3. I coordinatori di cui al punto 2 riferiscono alla CUF, ai fini delle relative deliberazioni, i risultati delle attività istruttorie svolte;

4. Sono istituite le seguenti sottocommissioni con compiti istruttori in materia di:

1) farmacovigilanza;

2) revisione programmata e verifica stampati;

3) sperimentazione clinica ed usi speciali;

4) affari comunitari: procedure registrative secondo MR e rapporti con EMEA;

5) prezzi e rimborso - confezioni ottimali;

6) A.I.C. nazionali (specialità e generici).

Art. 2.

1. Con decisione della Commissione, su proposta del direttore generale per la valutazione dei medicinali e farmacovigilanza, sono stabiliti:

i componenti di ciascuna sottocommissione, ivi inclusi gli esperti;

i coordinatori dei lavoratori di ciascuna sottocommissione.

2. Le sottocommissioni si riuniscono su convocazione dei coordinatori e formulano pareri e relazioni da sottoporre all'esame ed all'approvazione della CUF.

3. I coordinatori di ciascuna sottocommissione permanente:

ricevono dal dirigente dell'ufficio competente l'elenco, in ordine cronologico, periodicamente aggiornato, delle pratiche in istruttoria presso l'ufficio;

definiscono le modalità di lavoro del gruppo e coordinano l'attività dei componenti nell'esame di ciascuna pratica e nell'elaborazione delle relazioni e delle proposte di parere da sottoporre alla CUF;

elaborano una proposta di programma annuale di attività in relazione alle pratiche da esaminare;

comunicano al presidente della Commissione le pratiche la cui istruttoria è conclusa per l'inclusione nell'ordine del giorno dei lavori della CUF stessa.

4. Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione sono svolte da un funzionario della Direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Il presente decreto, che non comporta oneri per l'erario, sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e, successivamente, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

03A03133

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 febbraio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «F.lli Grandis fu Giovanni & C. S.n.c.», in Albisola Capo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 maggio 1981 con cui la «F.lli Grandis fu Giovanni & C. S.n.c.» con sede in Albisola Capo (S.V.) è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Gio Batta Auxilia;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 26 luglio 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 16 dicembre 2002 con la quale il commissario comunica che nessuna opposizione è stata avanzata al piano di riparto finale, bilancio finale di liquidazione e conto della gestione depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «F.lli Grandis fu Giovanni & C. S.n.c»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «F.lli Grandis fu Giovanni & C. S.n.c»;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «F.lli Grandis fu Giovanni & C. S.n.c.», con sede in Albisola Capo (S.V.).

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «F.lli Grandis fu Giovanni & C. S.n.c.», compresa la cancellazione della società dal registro dalle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A02912

DECRETO 26 febbraio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Tirreno Nord», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 marzo 1984 con cui la S.r.l. Tirreno Nord con sede in Milano collegata alla S.p.a. Gondrand S.N.T. è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Alberto Zaninello;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 aprile 1991 con il quale è stato nominato commissario il dott. Antonio Fezzi in sostituzione del dott. Alberto Zaninello;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 3 agosto 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione della sopracitata società;

Vista l'istanza in data 23 gennaio 2003 con la quale il commissario comunica che nessuna opposizione è stata avanzata al bilancio finale di liquidazione e conto della gestione depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Tirreno Nord;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Tirreno Nord»;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. Tirreno Nord», con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A02913

DECRETO 26 febbraio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. SID - Siciliana industriale distribuzione», in Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 7 giugno 1985 con cui la S.r.l. SID - Siciliana industriale distribuzione, con sede in Catania, collegata alla S.p.a. Gondrand S.N.T. è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Alberto Zaninello;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 aprile 1991 con il quale è stato nominato commissario il dott. Antonio Fezzi in sostituzione del dott. Alberto Zaninello;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 3 agosto 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione della sopracitata società;

Vista l'istanza in data 23 gennaio 2003 con la quale il commissario comunica che nessuna opposizione è stata avanzata al bilancio finale di liquidazione e conto della gestione depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. SID - Siciliana industriale distribuzione»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. SID - Siciliana industriale distribuzione»;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.r.l. SID - Siciliana industriale distribuzione», con sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A02914

DECRETO 6 marzo 2003.

Approvazione delle modifiche ed integrazioni al Calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale ed internazionale per l'anno 2002.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 gennaio 2001, n. 7, concernente «legge quadro sul settore fieristico»;

Visto in particolare l'art. 6 della predetta legge in base al quale viene redatto il Calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale ed internazionale a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 2001, con il quale è stato approvato il Calendario Ufficiale annuale per l'anno 2002 ai sensi della legge citata in premessa;

Visti i provvedimenti di modifica ed integrazione al predetto Calendario, emanati successivamente alla data del 30 novembre 2001;

Considerata la necessità di formalizzare tali modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Sono approvate le modifiche ed integrazioni al Calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale ed internazionale per l'anno 2002 di cui all'unito elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
	SONO MODIFICATE LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI							
2	BRESCIA	EXA - Mostra Armi Sportive ed Accessori	13	aprile	16	aprile	2002	D.D.G. 30-11-01 n. 29662
2	NAPOLI	SIFUC - Salone internazionale della ferramenta, utensileria e colori	27	settembre	29	settembre	2002	D.D. 31-01-02 n. 48
2	VERONA	ABITARE IL TEMPO - Giornate internazionali dell'arredo	19	settembre	23	settembre	2002	D.G.R. 11-01-02 n. 3
2	VERONA	MARMOMACC - Mostra internazionale di marmi, pietre e tecnologie	3	ottobre	6	ottobre	2002	D.G.R. 7-12-01 n. 207
5	BOLZANO	ARREDO	22	febbraio	25	febbraio	2002	D.G.P. 18-04-01 n. 15.36.1
5	GENOVA	TUTTANTICO - Mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato	25	ottobre	27	ottobre	2002	D.D. 11-09-02 n. 1829
5	NAPOLI	SMAU SALUTEC	23	marzo	26	marzo	2002	D.D. 31-01-02 n. 48
5	NAPOLI	MENTI A CONTATTO	17	maggio	19	maggio	2002	D.D. 31-01-02 n. 48
5	NAPOLI	NAPOLIFILIERAMODA	25	maggio	27	maggio	2002	D.D. 31-01-02 n. 48
5	NAPOLI	PIANETA ITALIA	1	giugno	3	giugno	2002	D.D. 31-01-02 n. 48
5	NAPOLI	TEKNA	22	novembre	24	novembre	2002	D.D. 31-01-02 n. 48
5	SALUZZO (CN)	Mostra nazionale di alto artigianato artistico e tipico	28	settembre	6	ottobre	2002	D.D. 29-11-01 n. 427
5	TORINO	Salone della montagna	10	ottobre	13	ottobre	2002	D.D. 19-12-01 n. 462
5	TORINO	Restructura - Salone della costruzione e ristrutturazione edilizia	7	novembre	10	novembre	2002	D.D. 19-12-01 n. 462
5	TORINO	Ability Tecn Help	8	novembre	10	novembre	2002	D.D. 11-01-02 n. 6
5	TORINO	Salone del vino - Mostra convegno per produttori e professionisti del vino	22	novembre	25	novembre	2002	D.D. 19-12-01 n. 462
5	TORREANO DI MARTIGNACCO (UD)	HOBBY SPORT TEMPO LIBERO	18	aprile	21	aprile	2002	D.G.R. 26-03-02 n. 117
5	VERONA	VIVI LA CASA IN FIERA - Moda e costume del vivere oggi	5	dicembre	8	dicembre	2002	D.G.R. 7-12-01 n. 208
5	VICENZA	VICENZA ANTIQUARIA - Salone dell'antiquariato e del libro antico	4	ottobre	13	ottobre	2002	D.G.R. 7-12-01 n. 210
5	VICENZA	VICENZA NUMISMATICA - Salone della numismatica, medaglistica e cartamoneta	11	ottobre	13	ottobre	2002	D.G.R. 7-12-01 n. 209
	SONO INSERITE LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI							
2	MILANO	MILANO INTERNAZIONALE ANTIQUARIATO	4	maggio	12	maggio	2002	D.D.G. 06-09-01 n. 20568
5	BOLZANO	PREZIOSA	19	ottobre	27	ottobre	2002	D.G.P. 11-04-02 n. 31.36.1
5	GENOVA	ELF - Logistic Forum	28	ottobre	30	ottobre	2002	D.D.11-09-02 n. 1829
5	LANCIANO (CH)	FIERA DELL'AGRICOLTURA	21	marzo	25	marzo	2002	O.D.G. 20-11-01 n. 68
5	MONTICHIARI (BS)	Nautic Show - Salone Nautico dei Laghi	9	febbraio	17	febbraio	2002	D.D.G. 06-12-01 n. 30725
5	TORINO	Salone dei Mestieri d'Arte, Artigiano Metropolitano	5	dicembre	9	dicembre	2002	D.D. 18-01-02 n. 8
5	VERONA	ecoCoating - Mostra convegno sulle vernici, rivestimenti e tecnologie applicative a basso impatto ambientale	17	ottobre	19	ottobre	2002	D.G.R. 21-01-02 n. 5
6	PESCIA (PT)	BIENNALE DEL FIORE E DELLE PIANTE	31	agosto	8	settembre	2002	D.D. 04-12-02 n. 6881

	SONO ANNULLATE LE SEGUENTI MANIFESTAZIONI						
2	TORINO	Salone Internazionale dell'Automobile di Torino	22	aprile	5	maggio	2002 D.D. 25-03-02 n. 65
5	TORINO	Autobusiness - Salone nazionale dei servizi e del commercio dell'auto usata garantita	23	febbraio	27	febbraio	2002 D.D. 19-12-01 n. 462
5	TORINO	Expovacanze - Mostra mercato delle vacanze e del turismo	4	aprile	7	aprile	2002 D.D. 25-03-02 n. 66

LEGENDA:

1 = INTERNAZIONALI GENERALI
2 = INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE
3 = MOSTRE, ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI
4 = NAZIONALI GENERALI
5 = NAZIONALI SPECIALIZZATE
6 = MOSTRE, ESPOSIZIONI NAZIONALI

03A02983

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 2003.

Determinazione dei prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli e delle strutture assicurabili al mercato agevolato per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, concernente interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 2002, di individuazione per aree omogenee, delle colture delle avversità, delle strutture e delle garanzie assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2003;

Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche e integrazioni alla normativa sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto, in particolare, il comma 3, dell'art. 127, della medesima legge n. 388/2000, che prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato);

Visti i prezzi di mercato forniti dall'ISMEA, rilevati alla produzione nel triennio 2000-2002;

Ritenuto di adottare la media dei prezzi di mercato del triennio 2001-2003 forniti dall'ISMEA, quali prezzi massimi per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2003;

Visto il proprio decreto 29 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 100 del 30 aprile 2002 con il quale, sulla base delle indicazioni delle regioni sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato delle strutture aziendali serre, per le colture protette;

Ritenuto di confermare i prezzi unitari delle strutture - serre, già stabiliti con il richiamato decreto 29 marzo 2002;

Decreta:

1. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole individuate con decreto 23 dicembre 2002, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2003, sono riportati nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.

2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e tenendo conto delle condizioni locali di mercato dei prodotti stessi.

3. Per i prodotti non riconducibili a quelli elencati, può essere applicato il prezzo della categoria similare.

4. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varietà, può essere maggiorato fino a € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della regione territorialmente competente.

5. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto per le successive verifiche della regione territorialmente competente e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».

6. Sono confermati i prezzi unitari massimi stabiliti con il decreto 29 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 100 del 30 aprile 2002, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato delle strutture aziendali-serre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

COPERTURA ASSICURATIVA AGEVOLATA ANNO 2003

PREZZI UNITARI MASSIMI DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI ASSICURABILI NELL'ANNO 2003

CEREALI *(Euro per quintale)*	**Prezzi Massimi 2003 Euro**
Frumento duro	16,71
Frumento tenero	15,46
Mais da granella	13,30
Mais da granella per amilosio	22,98
Mais da seme	63,54
Mais Nostrano di Storo	65,03
Avena, triticale	19,27
Orzo	14,08
Sorgo	12,90

FRUTTA *(Euro per chilogrammo)*	**Prezzi Massimi 2003 Euro**
Agrumi - Satsuma	0,33
Albicocche	0,73
Albicocche precocissime (aurora e similari)	1,57
Cedro	1,19
Bergamotto	0,24
Arance	
Tarocco	0,22
Tarocco Gallo	0,34
Moro, sanguinello ed altre varietà pigmentate	0,17
W. Navel	0,31
Navel, Navelina e altre bionde precoci	0,22

Segue **FRUTTA** ***(Euro per chilogrammo)***	
Segue **Arance**	
Valencia e Ovale e altre bionde medio tardive	0,25
Ciliegie	
Nero I, Dura, Dura della marca, Anellona, Mora di vignola, Ferrovia e similari	2,76
Ciliegie in generale	2,32
Clementine	
Apirene	0,38
Monreal	0,15
Clementine in generale	0,26
Fichi d'India	
Bastardone	0,43
Fichi d'India in generale	0,28
Fragole	1,52
Fragole (Trento)	3,20
Kiwi	0,52
Limoni	0,24
Limoni (verdelli)	0,28
Loti	0,31
Mandarini	
Comune	0,24
Tardivo	0,33
Mandarini in generale	0,31
Mandorle in guscio	0,67
Pistacchio	5,14
Mele	
Fuji, Braeburn, e altre varietà emergenti	0,45
Pink lady	0,59
Gruppo Varietà medio tardive	
Renetta,Gala (T. A. A. e Piemonte)	0,42
Renetta, Gala altre zone e Annurca	0,40

Segue **FRUTTA** *(Euro per chilogrammo)*	
Segue **Mele**	
Golden e Stark fino a 350 m slm (Piemonte)	0,27
Golden e Stark fino a 350 m slm (Trento)	0,28
Golden e Stark oltre 350 m slm (Piemonte)	0,35
Golden e Stark oltre 350 m slm (Trento)	0,37
Golden e Stark Bolzano	0,29
Golden e Stark restanti zone	0,26
Granny Smith e Imperatore T.A.A	0,28
Granny Smith e Imperatore restanti zone	0,22
Cooper, Oregon Spur Delicious, Stayman,Florina, Jonagold, Abbondanza e altre varietà medio tardive	0,29
Gruppo Varietà precoci	
Ozark Gold, Summerred,Delbarestivale, Elstar, Idared e altre varietà precoci	0,26
mele in generale	0,30
Nocciole in guscio	1,66
Pere	
Gruppo precoci	
Moretini, Guyot, S.Maria, Coscia, Spadona, William, Packam's Triumph, Butirra, Mirandolino,Bella di giugno, Hengland e altre varietà precoci	0,40
Gruppo medio tardive	
Abate Fetel, Decana	0,49
Kaiser, Conference, Nashi, Passacrassana, Generale Leclerc e altre varietà medio tardive	0,42
Pere in generale	0,44
Pesche e nettarine	
Pesche gialle precoci	0,49
Pesche gialle medie	0,42
Pesche gialle tardive	0,47
Pesche bianche precoci	0,44
Pesche bianche medie	0,44
Pesche bianche tardive	0,47

Segue **FRUTTA** *(Euro per chilogrammo)*	
Segue **Pesche**	
Nettarine precoci	0,61
Nettarine medie	0,50
Nettarine tardive	0,49
Susine	
Morettini, Sorriso, Ruth Gerstetter, Florentia e altre varietà Precoci	0,74
Gruppo medio tardive:	
Angeleno	0,70
Tc Sun, Sun Burst,Tc4, Anna Spath, Sun go, e similari	0,72
Bluefre, Gran Prix, Italia, Regina Claudia, Goccia d'oro, California, Black Diamond, Black Star, Black Gold, Stanley, Santa Rosa, president e altre varietà medio tardive	0,60
More	2,69
Lamponi	4,25
Ribes	2,31
Mirtillo	4,54
Uva da tavola	
Apirene	1,01
Cardinal, Vittoria, Matilde, Regina e altre varietà precoci	0,73
Palieri, Italia, La Vallée	0,55
Red Globe	0,79

OLEAGINOSE *(Euro per quintale)*	**Prezzi Massimi 2003 Euro**
Soia	22,89
Girasole, Colza	21,64

OLIVE *(Euro per quintale)*	**Prezzi Massimi 2003 Euro**
Da olio	
Olive da olio centro-sud	47,77
Olive Puglia e Calabria	40,32
Olive Abruzzo	47,63
Olive Sicilia	55,61
Olive Umbria-Toscana	77,54
Olive Lazio	57,77
Olive Liguria	92,96
Olive da olio centro-nord	75,68
Da mensa	128,03

ORTAGGI *(Euro per chilogrammo)*	**Prezzi Massimi 2003 Euro**
Carciofi (€/capolino)	0,19
Carciofi tipo romaneschi (€/capolino)	0,28
Carciofo Spinoso Sardo (€/capolino)	0,23
Cipolle	0,19
Cocomeri	0,16
Fagiolini piena aria	0,83
Fagiolini serra	1,72
Melanzane piena aria	0,36
Melanzane serra	0,77
Meloni	0,36
Patate comuni	0,15
Patate di primizia	0,22
Peperoni piena aria	0,50
Peperoni serra	0,85
Peperoni quadrato d'Asti e simili	0,85

Segue **ORTAGGI** *(Euro per chilogrammo)*	
Pomodori da mensa rosso a grappolo	0,60
Pomodori da mensa ciliegino	1,00
Pomodori da mensa piena aria	0,42
Pomodori da mensa serra	0,57
Spinaci	0,56
Zucchine piena aria	0,50
Zucchine serra	0,81
Fagioli	0,86
Piselli	0,71

ORTAGGI DA INDUSTRIA *(Euro per quintale)*	**Prezzi Massimi 2003** Euro
pomodoro da concentrato	7,00
pomodoro da pelato (S. Marzano)	9,00
pomodoro da pelato (altre varietà)	9,00
pomodorino da industria	16,00
fagioli da industria	44,00
piselli da industria	24,00
fagiolino da industria	24,00

RISONE *(Euro per quintale)*	**Prezzi Massimi 2003** Euro
Balilla-Originario	27,95
Lido, Rosa M. e sim.	29,20
Europa, Loto e sim.	29,30
Roma	32,64
Arborio	35,40
Lungo b (ind.pa.th.)	28,14

Segue **RISONE** *(Euro per quintale)*	
Ribe e sim.	28,97
Carnaroli e sim.	45,81
Padano, Argo e sim.	35,45
Vialone Nano e sim.	46,63
S. Andrea	30,51

UVA *(Euro per quintale)*	**Prezzi Massimi 2003 Euro**
Uva da vino Doc-Docg bianca	
Cartizze	292,99
Picolit, uve per Bolgheri, Elba	211,32
Ramandolo, Uve per Valdicornia	126,79
Moscato d'Asti,	86,60
Trentino Doc Moscato	89,50
Loazzolo	390,44
Moscato Oltrepò Pavese	37,52
Moscato	63,42
Pinot, Chardonnay, Sauvignon e similari	66,60
Sauvignon Alto adige, Traminer aromatico Trento	195,00
Roero Arneis, Cortese di Gavi	68,81
Franciacorta, Trentino Doc Riesling	112,83
Gavi di Gavi	95,31
Cortese dell'alto Monferrato	36,16
Monferrato bianco	33,55
Moscato di Scanzo e similari, Ribolla Gialla	115,34
Orvieto, Greghetto, Verdicchio	44,74
Verduzzo Friulano (Pordenone ed altri), Malvasia di Candia aromatica, Uve per Esino Bianco e similari	43,17
Trebbiano Toscano, Malvasia e similari	40,28

Segue **UVA** ***(Euro per quintale)***	
Segue **Uva da vino Doc-Docg bianca**	
Trebbiano giallo (uvaggio per Est! Est!! Est!!!, Colli etruschi e similari)	36,50
Uve per Velletri, Colli Albani e Colli Lanuvini	30,04
Uve Frascati	45,62
Chardonnay bs Trento Doc e similari	108,03
Pinot grigio (Trento, Udine e Gorizia)	138,55
Pinot grigio (Piacenza ed altri)	48,69
Pinot grigio (Veneto, Pordenone ed altri)	88,89
Pinot grigio	68,79
Malvasia Istriana, Tocai Friulano, Verduzzo friulano,Riesling (Udine e Gorizia)	67,91
Malvasia di Castelnuovo don Bosco, Malvasia di Casorzo d'Asti, Riesling oltrepo' pavese e similari	37,13
Nosiola	76,50
Muller Thurgau, Traminer aromatico (Udine e Gorizia)	93,48
Traminer aromatico (Alto Adige e Similari)	245,00
Sauvignon (alto adige), Traminer aromatico (Trento)	195,00
Tocai italico, Tocai Friulano (Pordenone e similari)	37,38
Uve per Prosecco, Verdiso, San tropè, Montescudaio, Guardistallo	86,98
Uve per Soave, per Custoza, Ortugo	34,79
Vernaccia di San Gimignano, Sauvignon trento	109,32
Uve per Solopaca e similari	24,95
Falanghina	57,85
Fiano di Avellino e similari	106,67
Greco di tufo	141,57
Trebbiano d'Abruzzo, e similari	28,84
Vementino DOC	68,03
Vementino DOCG	77,47
Uva da vino Doc-Docg nera	
Nebbiolo da Barolo, uve per Doc Bolgheri e similari	235,96
Nebbiolo da Barbaresco e similari	157,60
Sangiovese per Brunello e similari	285,76

Segue **UVA** *(Euro per quintale)*	
Segue **Uva da vino Doc-Docg nera**	
Nebbiolo d'Alba e similari (Langhe Nebbiolo, Roero doc ecc.)	103,16
Uva per Vino Nobile di Montepulciano e similari	210,15
Uva per Chianti Classico, Val di Cornia, Elba e similari	201,74
Uva per Chianti	123,95
Uva per Chianti sotto-zone	152,61
Uve per Recioto, uve per Amarone e similari	224,66
Grignolino	68,00
Brachetto d'Aqui	144,51
Barbera d'Asti	65,31
Barbera del Monferrato, Langhe dolcetto	53,69
Piemonte Barbera, Uve per Orvieto	44,76
Barbera d'Alba	78,94
Barbera Oltrepo' Pavese	46,10
Barbera	63,07
Pelaverga per Colline Saluzzesi e similari	98,13
Bonarda Piemonte	66,28
Bonarda Oltrepo' Pavese	65,89
Bonarda (Colli Piacentini)	62,43
Bonarda, Lacrima di morro d'Alba, Rosso conero	64,11
Lambrusco, Sangiovese uve per rosso di Cerignola e similari	40,19
Uve per Albugnano	84,35
Freisa d'Asti e Freisa Monferrato (e similari)	67,14
Uve per Ruché di Castagnole Monferrato (e similari)	108,46
Uve per Monferrato rosso, Esino rosso e similari	49,43
Dolcetto d'Alba e similari (d. di Diano, d. Dogliani, D. delle langhe ecc.)	77,45
Schiava Valdadige, Franconia e similari	61,75
Schiava Caldaro (Alto Adige)	106,67
Montepulciano, Uve per Corbara	52,29
Merlot, Pinot nero, uve per Montescudaio, Guardistallo	79,67

Segue **UVA** ***(Euro per quintale)***	
Segue **Uva da vino Doc-Docg nera**	
Pinot nero colli Piacentini, rosso Piceno e similari	49,55
Pinot nero b.s Trento Doc e similari (Udine, Gorizia)	115,41
Teroldego, Marzemino, Lagrein, Cabernet e similari (Trento, Udine, Gorizia ed altri)	114,86
Sagrantino, Piemonte Brachetto (e similari), Pignolo, Ucelut, Tazzelenghe Scoppiettino e similari	163,54
Aglianico	52,22
Aglianico per Taurasi	95,33
Primitivo	53,02
Refosco, Freisa, Langhe e similari	77,75
Uve per Bardolino	60,68
Uve per Solopaca e similari	34,95
Uve per Valpolicella, Cabernet	77,26
Cannonau	78,50
Monica	44,67
Uva da vino IGT bianca	
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Sauvignon e similari (Trento)	78,11
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Sauvignon (Veneto)	42,16
Chardonnay, pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico e similari	59,95
Verduzzo, Malvasia	25,97
Pinot grigio (Veneto)	84,73
Prosecco, Verdiso	50,28
Uva da vino IGT nera	
Schiava	37,01
Lambrusco Modena	31,91
Negroamaro, Malvasia	31,10
Merlot, Malbeck	36,82
Cabernet, i. Manzoni, Marzemino e similari	45,98
Pinot nero	52,44
Raboso	34,80

Segue **UVA** *(Euro per quintale)*	
Uva da vino da tavola	
Bianca	20,63
Nera	28,90
Uva per vini da tavola di pregio	
Bianca	31,85
Nera	32,28
Uva di Lancellotta (Emilia)	52,04

TABACCO *(Euro per quintale)*	**Prezzi Massimi 2003 Euro**
Flue cured (resa 16%)	56,70
Light air cured (resa 10%)	27,90
Dark air cured (resa 14,5%)	35,20
Fire cured (resa 18,5%)	79,70
Fire cured Kentuky da fascia (resa 18,5%)	84,70
Sun cured (resa 15%)	34,70

VIVAI (Euro per astone)	**Prezzi Massimi 2003 Euro**
Astoni di piante da frutto	3,00
Astoni di piante di pioppi	2,30
Piantine di olivo	4,00
Vivai di viti:	
barbatelle innestate standard	1,39
barbatelle innestate certificate	1,45
Talee di viti porta innesto	0,16

03A02915

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2003.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna referendaria per il *referendum* regionale abrogativo sulla legge 20 marzo 2002, n. 14, della regione Liguria, recante «Interventi a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli alunni delle scuole statali e paritarie» indetto nella regione Liguria per il 27 aprile 2003.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:

a) visto l'art. 11 dello Statuto della regione Liguria, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 341;

b) vista la legge della regione Liguria 28 novembre 1977, n. 44, recante «Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui *referendum* popolari»;

c) visto il decreto del Presidente della regione Liguria n. 18 del 5 febbraio 2003, con il quale si indice per il giorno di domenica 27 aprile 2003 il *referendum* abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14, recante «Interventi a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli alunni delle scuole statali e paritarie»;

d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

e) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

f) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella regione Liguria per il 27 aprile 2003 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della regione Liguria. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento del *referendum* regionale confermativo.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari al relativo quesito. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna referendaria nella regione Liguria

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della regione Liguria ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri del *referendum* di cui all'art. 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il *referendum*. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'art. 5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi del *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del *referendum* di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella regione Liguria non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario.

Art. 3.

Soggetti politici legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore del quesito referendario;

b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale della regione Liguria;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro lo stesso termine essi chiedono al Comitato regionale per le Comunicazioni della regione Liguria di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario. Il Comitato, entro i cinque giorni successivi alla richiesta, valuta la rilevanza regionale dei soggetti richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

Art. 4.

Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione

1. A partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella regione Liguria una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano il quesito referendario, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse alla Commissione.

Art. 5.

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1. In riferimento al *referendum* del 27 aprile 2003, la RAI organizza e trasmette nella regione Liguria tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) il Comitato promotore di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, è invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato se sono favorevoli o contrarie al quesito referendario;

c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 26 e domenica 27 aprile 2003.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla RAI entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sul quesito referendario ai conduttori o alla testata.

Art. 8.

Programmi dell'accesso

1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione Liguria è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d).*

Art. 9.

Comunicazioni e consultazione alla Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed in ogni altra questione di controversa.

Art. 10.

Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale della RAI

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 11

Pubblicità del provvedimento

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il Presidente: PETRUCCIOLI

03A02982

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini nel giorno 20 febbraio 2003, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il P.R.A. di Rimini, il giorno 20 febbraio 2003, causa assemblea del personale, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi dalle ore 8,15 alle 11,15.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 febbraio 2003

Il direttore regionale: ROSSI

03A02981

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2003.

Banca dati dei sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia - Disciplina delle procedure e delle modalità di funzionamento della banca dati sinistri r.c. auto, nonché delle modalità e dei limiti di accesso alle informazioni raccolte. (Provvedimento n. 2179).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, di razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Vista la legge 26 maggio 2000, n. 137, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, ed in particolare l'art. 2, comma 5-*quater*, che ha istituito presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri dei veicoli immatricolati in Italia allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore della assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore;

Vista la legge 5 marzo 2001 n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, che ha integrato e modificato la legge 26 maggio 2000, n. 137, ed in particolare l'art. 2 commi 4 e 5, che attribuisce all'ISVAP i compiti di stabilire sia le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati, sia le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati sinistri, per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti;

Visto il provvedimento ISVAP 21 dicembre 2000, n. 1764, come modificato dal provvedimento ISVAP 15 marzo 2002, n. 2065, con il quale sono stati specificati il contenuto, l'ambito e le modalità di acquisizione dei dati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici;

Ritenuto che, per le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite con l'istituzione presso l'ISVAP della suddetta banca dati ed espressamente previste dall'art. 2, comma 5-*quater*, della citata legge n. 137 del 2000, si rende necessaria la rilevazione di informazioni relative anche a sinistri con danni alle persone e, in particolare, il trattamento di alcuni tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone fisiche coinvolte nei sinistri, relativi all'indicazione delle zone anatomiche delle lesioni personali subite e delle percentuali di invalidità permanente causata dai sinistri;

Considerato che, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3-*bis*, della citata legge n. 675/1996, con il presente provvedimento si identificano e si rendono pubblici i tipi di dati sensibili e di operazioni del relativo trattamento strettamente pertinenti e necessari in rapporto alle finalità della menzionata banca dati istituita presso l'ISVAP;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso parere positivo sul contenuto del presente provvedimento;

EMANA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni

Nel presente provvedimento, si intende per:

a) «legge»: la legge 26 maggio 2000, n. 137, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, e successive integrazioni e modificazioni;

b) «provvedimento n. 1764»: il provvedimento ISVAP 21 dicembre 2000, n. 1764 e successive modificazioni;

c) «imprese»: le imprese di assicurazione di cui all'art. 1 del provvedimento n. 1764;

d) «sinistri»: i sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia;

e) «banca dati sinistri»: l'archivio elettronico dei dati relativi ai sinistri comunicati dalle imprese all'ISVAP, accessibile ai sensi dell'art., 2, comma 5-*quater*, della legge;

f) «comunicazioni»: le trasmissioni periodiche all'ISVAP dei dati relativi ai sinistri da parte delle imprese, secondo le modalità indicate dal provvedimento n. 1764;

g) «controlli di conformità tecnica»: i controlli logico-formali effettuati sulle comunicazioni delle imprese prima della registrazione dei dati, effettuati secondo le modalità tecniche indicate nel provvedimento n. 1764;

h) «soggetti autorizzati»: le imprese, gli organi giudiziari e di polizia giudiziaria che, in base alla legge, possono accedere alla banca dati sinistri;

i) «soggetti abilitati»: le persone fisiche incaricate dalle imprese abilitate ad accedere ai dati registrati nella banca dati sinistri;

j) «liquidazione»: la conclusione del procedimento, curato da una impresa, di accertamento, liquidazione e pagamento dei danni derivanti da un sinistro.

Capo I
FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI SINISTRI

Art. 2.
Finalità della banca dati sinistri

1. Presso l'ISVAP è istituita la banca dati sinistri per l'esclusiva finalità di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore immatricolati in Italia.

Art. 3.
Informazioni contenute nella banca dati sinistri

1. Nella banca dati sinistri sono raccolti e trattati i dati relativi ai sinistri comunicati dalle imprese, dal momento del loro accadimento fino alla liquidazione, nel rispetto del principio di proporzionalità nel trattamento dei dati e con modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente ad assicurare una rappresentazione statica della situazione storica di ciascun sinistro.

2. Nella banca dati sinistri sono contenuti i seguenti tipi di dati relativi ai sinistri comunicati dalle imprese, completi degli elementi specificati negli allegati al provvedimento n. 1764:

a) data delle comunicazioni e codici relativi alle imprese trasmittenti;

b) data e luogo di accadimento dei sinistri;

c) numero, tipo e stato dei sinistri, date ed importi dei risarcimenti eventualmente effettuati;

d) codice centro liquidazione sinistri e data di arrivo richiesta o denuncia danni;

e) targa o telaio, marca, tipo o modello e anno di immatricolazione dei veicoli coinvolti con indicazioni delle parti danneggiate;

f) numeri e periodi di copertura delle polizze assicurative e codici relativi alle imprese ed agli intermediari;

g) generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza o denominazione, codice fiscale o partita IVA dei contraenti le polizze assicurative relative ai veicoli coinvolti nei sinistri:

h) generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, numero patente dei proprietari e conducenti dei veicoli coinvolti e del responsabile della circolazione (solo per i ciclomotori; in tal caso, possono essere indicate denominazione, partita iva e sede dell'eventuale persona giuridica);

i) generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dei terzi danneggiati;

j) generalità, data e luogo di nascita, codice fiscale dei professionisti incaricati (periti, legali o patrocinatori, medici);

k) estremi identificativi delle carrozzerie o autofficine di riparazione (tipo, nome e cap);

l) generalità, data e luogo di nascita dei testimoni eventualmente intervenuti;

m) indicazioni su eventuali autorità intervenute nei luoghi di accadimento dei sinistri, presidi di pronto soccorso (in caso di ricoveri per danni alle persone) e organi giudiziari (in caso di sinistri in contenzioso).

3. Sono inoltre comunicate e registrate nella banca dati sinistri le indicazioni relative a decessi e, in caso di danni alle persone, alle zone anatomiche delle lesioni subite dai soggetti coinvolti nei sinistri e alle percentuali di invalidità permanente causata dagli stessi sinistri.

Art. 4.
Modalità di funzionamento

1. Il funzionamento della banca dati sinistri si articola nelle seguenti fasi ed attività:

a) ricevimento delle comunicazioni delle imprese;

b) svolgimento dei controlli di conformità tecnica;

c) registrazione dei dati;

d) accesso da parte dei soggetti autorizzati.

2. In relazione alla sola finalità di cui all'art. 2, la banca dati sinistri è organizzata anche in modo da consentire all'ISVAP, quale titolare del trattamento dei dati personali e sensibili registrati nella banca dati sinistri, lo svolgimento di elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati, nonché la loro eventuale comunicazione o diffusione soltanto in forma anonima ed aggregata tale da non rendere identificabili gli interessati.

Art. 5.
Comunicazioni delle imprese

1. Le comunicazioni sono effettuate dalle imprese secondo le modalità stabilite nel provvedimento n. 1764.

Art. 6.

Completezza delle comunicazioni

1. Le imprese adottano idonee procedure di controllo al fine di garantire l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento dei dati raccolti e comunicati all'ISVAP.

2. Le imprese adottano altresì idonee modalità per la rettificazione, l'integrazione, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati, anche a seguito di richieste formulate dagli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Le imprese danno tempestiva notizia all'ISVAP dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 2, anche per quanto riguarda il loro contenuto, al più tardi con la comunicazione immediatamente successiva a tali operazioni.

4. L'ISVAP, ricevuta dall'impresa la notizia della necessità di rettificare, integrare, aggiornare o cancellare i dati già comunicati, sospende la loro visibilità fino alla comunicazione di cui al comma 3.

Art. 7.

Controlli delle comunicazioni

1. Al ricevimento delle comunicazioni l'ISVAP effettua controlli di conformità tecnica.

2. Qualora la comunicazione risulti incompleta l'ISVAP ritrasmette i dati, in tutto o in parte, all'impresa trasmittente, affinché questa provveda ad una nuova comunicazione con le necessarie integrazioni o correzioni.

3. Nel caso di cui al comma 2, l'ISVAP applica le sanzioni stabilite dall'art. 2, comma 5-*quinquies* della legge.

Art. 8.

Registrazione dei dati

1. I dati sono registrati nella banca dati sinistri e resi disponibili ai soggetti autorizzati per cinque anni dalla data di liquidazione dei sinistri, secondo le modalità di accesso previste ai successivi capi.

2. I dati registrati non sono modificabili autonomamente dall'ISVAP. L'ISVAP, quale titolare del trattamento dei dati personali registrati nella banca dati sinistri, effettua eventuali operazioni di rettificazione, integrazione, aggiornamento o cancellazione dei dati soltanto su richiesta dell'impresa che li ha comunicati o d'intesa con essa anche a seguito di esercizio dei diritti da parte degli interessati, nonché in attuazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Decorso il termine previsto al comma 1 i dati relativi ad ogni sinistro liquidato sono trasposti su altro supporto informatico ed eliminati dalla banca dati sinistri.

4. I dati trasposti su altri supporti sono trattati, con tecniche che non permettono di identificare anche indirettamente gli interessati, dall'ISVAP esclusivamente a scopi statistici per le finalità di cui all'art. 2, fatte salve le esigenze di giustizia penale e di esercizio dei diritti degli interessati. I dati non possono essere comunicati o diffusi, se non in forma aggregata con modalità che non permettano di identificare gli interessati ad alcun soggetto esterno.

5. Trascorsi ulteriori cinque anni dalla eliminazione dei dati dalla banca dati sinistri, i dati che permettono di identificare persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri, vengono cancellati affinché i restanti dati vengano conservati in forma anonima e non possano essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

Art. 9.

Dati sensibili

1. Il presente provvedimento, nelle parti riguardanti i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili in relazione agli stessi dati, è adottato anche in attuazione dell'art. 22, comma 3-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I dati sensibili sono trattati e conservati secondo le modalità stabilite dall'art. 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

Art. 10.

Misure di sicurezza

1. L'ISVAP adotta le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto ed il regolare funzionamento della banca dati sinistri, nonché la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. Le imprese assumono adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati e delle comunicazioni in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, anche sulla base delle modalità tecniche stabilite con circolare dell'ISVAP, di cui al successivo art. 12, comma 1.

Capo II

ACCESSO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

Art. 11.

Accesso degli organi giudiziari e di polizia giudiziaria

1. L'accesso alla banca dati sinistri e il trattamento delle informazioni acquisite da parte degli organi giudiziari e di polizia giudiziaria è consentito per esclusive finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

2. Gli accessi alla banca dati sinistri sono registrati e memorizzati nel sistema informatico dell'ISVAP, con l'indicazione del soggetto autorizzato, della data e dell'ora dell'accesso, nonché dei dati consultati.

3. Le modalità tecniche di accesso alla banca dati sinistri da parte degli organi giudiziari e di polizia giudiziaria sono stabilite con specifiche convenzioni tra

l'ISVAP e, rispettivamente, i Ministeri della giustizia e dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Fermo restando quanto stabilito nelle convenzioni di cui al comma 3, l'accesso alla banca dati sinistri è consentito esclusivamente per singole chiavi di ricerca, con conseguente consultazione dei dati solo sinistro per sinistro, originata dalla prima interrogazione della medesima banca dati. In ogni caso è resa tecnicamente impossibile l'acquisizione per via telematica di elenchi relativi a sinistri o persone.

Capo III
ACCESSO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Art. 12.

Accesso da parte delle imprese

1. L'accesso alla banca dati sinistri da parte delle imprese avviene per via telematica sulla base di modalità tecniche stabilite con circolare dell'ISVAP.

2. L'accesso è esercitato, mediante i soggetti abilitati, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari al perseguimento delle finalità indicate all'art. 2.

3. L'accesso alla banca dati sinistri e il trattamento delle informazioni acquisite da parte dei soggetti abilitati è consentito nei confronti di dati pertinenti e non eccedenti rispetto a specifiche esigenze derivanti da richieste o procedimenti di liquidazione di sinistri all'esame delle imprese, quando non siano sufficienti gli elementi già in loro possesso.

4. In relazione anche alla natura delle informazioni consultate, tali esigenze e circostanze devono comunque risultare dagli atti in possesso delle imprese, le quali adottano idonee misure di documentazione in relazione alla pertinenza dell'accesso effettuato rispetto alle finalità proprie della banca dati sinistri.

5. Fermo restando quanto stabilito nel presente provvedimento in ordine ai livelli di accesso dei soggetti abilitati, la consultazione della banca dati sinistri è consentita esclusivamente per singole chiavi di ricerca, con la conseguente visione dei dati solo sinistro per sinistro, originata dalla prima interrogazione della medesima banca dati. In ogni caso, è resa tecnicamente impossibile l'acquisizione per via telematica di elenchi relativi a sinistri o persone.

Art. 13.

Livelli di accesso dei soggetti abilitati

1. Sono previsti due livelli di accesso da parte dei soggetti abilitati:

a) accesso di primo livello ai dati indicati nell'allegato 1, relativi ai sinistri degli ultimi tre anni e con esclusione dei dati identificativi e sensibili delle persone coinvolte nei sinistri, riservato a soggetti abilitati preposti a strutture periferiche di liquidazione dei sinistri, i cui requisiti sono definiti con circolare dell'ISVAP di cui all'art. 12, comma l;

b) accesso di secondo livello ai dati indicati nell'allegato 2, con esclusione dei dati sensibili, riservato a soggetti abilitati preposti ad uffici di direzione del settore sinistri o ad unità istituite, anche in ambito associativo, per il contrasto alle frodi assicurative ed operanti su delega delle imprese. La delega può essere rilasciata, per gruppi di casi, con le cautele individuate nella predetta circolare. È consentita l'acquisizione di ulteriori dati, anche sensibili, solo a seguito di richiesta scritta motivata all'ISVAP.

2. Le imprese comunicano all'ISVAP gli estremi identificativi dei soggetti abilitati preposti all'accesso alla banca dati sinistri, con l'indicazione dei relativi requisiti.

3. I soggetti abilitati preposti dall'impresa sono autorizzati all'accesso secondo le modalità tecniche stabilite con la circolare di cui all'art. 12, comma 1.

4. Le imprese sono tenute a segnalare immediatamente all'ISVAP la perdita dei requisiti che legittimano l'accesso da parte di soggetti abilitati.

Art. 14.

Controllo degli accessi

1. Gli accessi alla banca dati sinistri sono registrati e memorizzati nel sistema informatico dell'ISVAP, con l'indicazione del soggetto abilitato, della data e dell'ora dell'accesso, nonché dei dati consultati.

2. L'ISVAP esegue controlli sugli accessi effettuati, anche attraverso verifiche periodiche o a campione, allo scopo di verificarne la regolarità e la correttezza, nonché il rispetto di quanto stabilito negli articoli 12 e 13.

3. In caso di accesso irregolare o difforme rispetto alle disposizioni del presente provvedimento o ad altre disposizioni applicabili, l'ISVAP contesta l'addebito e sospende o revoca, di regola, l'abilitazione del soggetto abilitato all'accesso.

Art. 15.

Riservatezza dei dati e responsabilità

1. Le persone che hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati sinistri sono tenute al rispetto dei doveri di segretezza e di riservatezza stabiliti dalla legge e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. Salvi comunque gli obblighi e la responsabilità delle imprese, i soggetti abilitati, i responsabili e il personale delle strutture e degli uffici dai quali è effettuato l'accesso, sono obbligati a mantenere il segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite mediante accesso alla banca dati sinistri e dalla loro utilizzazione o divulgazione a terzi per finalità non consentite dalla legge o comunque estranee alla finalità per le quali la banca dati è stata istituita.

3. I direttori generali e gli analoghi organi di vertice delle imprese sono tenuti a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 o delle altre disposizioni applicabili, anche attraverso verifiche di idonei organismi di controllo delle stesse imprese.

Capo IV
ACCESSO DI ALTRI SOGGETTI

Art. 16.

Accesso da parte degli interessati

1. Ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 gli interessati possono esercitare presso l'ISVAP o presso le imprese i diritti di accesso ai dati personali contenuti nella banca dati sinistri.

2. In ogni caso, le operazioni di rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati personali da effettuare in conseguenza dell'esercizio dei diritti indicati dall'art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono disposte dall'ISVAP in conformità agli articoli 6, commi 3 e 4, e 8, comma 2, secondo periodo.

Art. 17.

Accesso di terzi

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, le informazioni conservate nella banca dati sinistri sono sottratte al diritto di accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati dalla legge.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Efficacia

1. Il presente provvedimento, relativamente alle procedure di accesso alla banca dati sinistri da parte delle imprese di assicurazione, entra in vigore il 15 aprile 2003.

2. Le imprese effettuano entro e non oltre il 31 ottobre 2003 l'attenta verifica e aggiornamento dei dati già trasmessi anteriormente al presente provvedimento, che sono registrati dall'ISVAP nella banca dati sinistri solo a seguito dell'operazione di verifica e di conferma o aggiornamento dell'impresa.

3. Le richieste di autorizzazione all'accesso alla banca dati sinistri potranno essere inoltrate dopo l'emanazione della circolare di istruzioni dell'ISVAP.

Art. 19.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il presidente: GIANNINI

ALLEGATO 1

INFORMAZIONI DISPONIBILI PER L'ACCESSO DI PRIMO LIVELLO
(effettuabile da preposti alle strutture periferiche delle imprese di assicurazione)

1) Sul sinistro, in generale:

a) data di accadimento;

b) luogo di accadimento;

c) provincia di accadimento;

d) intervento dell'autorità;

e) presenza di danni a persona;

f) stato del sinistro;

g) numero di veicoli coinvolti;

h) tipologia dei soggetti coinvolti;

i) modalità di trattazione;

j) contenzioso;

k) grado giudizio finale;

l) presenza di testimoni;

m) numero di persone coinvolte ed eventuali decessi.

2) Veicoli:

a) targa veicoli coinvolti;

b) categoria veicoli coinvolti;

c) ruolo nel sinistro;

d) parte danneggiatasi nel sinistro.

ALLEGATO 2

INFORMAZIONI DISPONIBILI PER L'ACCESSO DI SECONDO LIVELLO
(riservato a preposti alle strutture di direzione del settore sinistri delle imprese di assicurazione e alle unità anti-frode)

1) Dati generali:

a) data di accadimento;

b) luogo di accadimento;

c) provincia di accadimento;

d) intervento dell'autorità;

e) presenza di danni a persona;

f) stato del sinistro;

g) numero di veicoli coinvolti;

h) tipologia dell'autorità eventualmente intervenuta;

i) modalità di trattazione;

j) importo complessivo del risarcimento eventualmente effettuato;

k) informazioni sul grado e la tipologia dell'eventuale contenzioso;

l) presenza di testimoni;

m) intervento di professionisti incaricati (periti, legali, medici).

2) Veicoli:

a) numero di targa;

b) marca, modello e categoria dei veicoli coinvolti;

c) numero di telaio;

d) impresa con cui risulta assicurato;

e) ruolo nel sinistro;

f) parte danneggiatasi nel sinistro;

g) numero di altri sinistri in cui la vettura risulta coinvolta;

h) autofficina di riparazione.

3) Conducente, contraente, proprietario dei veicoli coinvolti:

a) nominativo;

b) residenza;

c) numero di altri sinistri in cui il soggetto risulta coinvolto.

4) Persone danneggiate:

a) nominativo;

b) data di nascita;

c) luogo di nascita;

d) codice fiscale/partita iva;

e) nome e comune del pronto soccorso in cui sia avvenuto l'eventuale ricovero;

f) eventuale decesso del soggetto;

g) numero di altri sinistri in cui il soggetto risulta coinvolto.

5) Professionisti intervenuti nel sinistro:

a) nominativo;

b) luogo di nascita;

c) data di nascita.

6) Testimoni del sinistro:

a) nominativo;

b) luogo di nascita;

c) data di nascita.

03A03035

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 27 febbraio 2003.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale abrogativo della legge regionale n. 14 del 2002, recante «Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie» indetto nella regione Liguria per il giorno 27 aprile 2003. (Deliberazione n. 51/03/CSP).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 e 27 febbraio 2003;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Visto lo Statuto della regione Liguria, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 341;

Vista la legge della regione Liguria 28 novembre 1977, n. 44, recante «Norme di attuazione dello statuto sull'iniziativa e sui *referendum* popolari»;

Vista la legge della regione Liguria 20 marzo 2002, n. 14, recante «Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie»;

Rilevato che, con decreto del Presidente della regione Liguria n. 18 del 5 febbraio 2003, è stato indetto per il giorno di domenica 27 aprile 2003 il *referendum* regionale abrogativo della citata legge della regione Liguria n. 14/2002;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per il *referendum* regionale abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002, n. 14, recante «Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie», indetto nella regione Liguria per il giorno 27 aprile 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

a) il comitato promotore del quesito referendario;

b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale o che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile

anche sulla base dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi devono essersi costituiti entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

2. Entro lo stesso termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota al comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la propria posizione favorevole o contraria al quesito referendario, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA REFERENDARIA

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata locale che diffonda le proprie trasmissioni nella regione Liguria dedica alla comunicazione politica sui temi del *referendum* abrogativo, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in misura uguale tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi del *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati al comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA REFERENDARIA

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive private locali che diffondono le proprie trasmissioni nella regione Liguria, le quali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario, hanno altresì la facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

a) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9 - 11,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero

dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alla lettera *d)*. L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 7.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa sinteticamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.

2. A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al comitato regionale per le comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il *referendum*, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.

Art. 8.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del comitato regionale per le comunicazioni, ai fini della fissazione dei numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del decreto 3 aprile 2002 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del comitato regionale per le comunicazioni, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 10.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento e fino alla data di chiusura della campagna referendaria, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del *referendum*, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al *referendum*. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 11.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 12.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 13.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo, fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi al *referendum* sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo e il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali relativi al *referendum* le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 14.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio politico referendario» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 15.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi al *referendum* su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati al *referendum* di cui all'art. 2, comma 1.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati al *referendum* sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati al *referendum*.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 16.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17.

Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 7, 8 e 9, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 18 del presente provvedimento.

Art. 18.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal Comitato regionale per le comunicazioni, che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. Il competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il Comitato regionale per le comunicazioni.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito Web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 27 febbraio 2003

Il presidente: CHELI

03A02980

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venitrin»

Estratto decreto AIC n. 47 del 17 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VENITRIN anche nelle forme e confezioni: «5 mg/24 h cerotti transdermici» «30 cerotti», « 15 mg/24 h cerotti transdermici» «30 cerotti», «15 mg/ 24 h cerotti transdermici» «30 cerotti» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), Palazzo Volta, via F. Sforza, c.a.p. 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «5 mg/24 h cerotti transdermici» 30 cerotti - AIC n. 018128076 (in base 10), 0K976D (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: 3M Pharmaceuticals stabilimento sito in Northridge (California) (USA), 19961 Nordhoff Street (produzione+confezionamento+controllo), Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta), Italia, Strada Statale Appia (confezionamento+controllo), Laboratoires 3M Santè, stabilimento sito in Pithiviers, Francia, Avenue Du 11 Novembre (confezionamento secondario e controllo prodotto finito).

Composizione: 1 cerotto da 5 mg/24 h.

Principio attivo: nitroglicerina 18 mg.

Eccipienti: copolimero derivato dall'acido acrilico 49 mg; etile oleato 4,32 mg; gliceril monolaurato 0,72 mg; polietilene a bassa densità 6,7 cq; poliestere 9,8 cq.

Confezione: «10 mg/24 h cerotti transdermici» 30 cerotti - AIC n. 018128088 (in base 10), 0K976S (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: 3M Pharmaceuticals stabilimento sito in Northridge (California) (USA), 19961 Nordhoff Street (produzione+confezionamento+controllo), Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta), Italia, Strada Statale Appia (confezionamento+controllo), Laboratoires 3M Santè, stabilimento sito in Pithiviers, Francia, Avenue Du 11 Novembre (confezionamento secondario e controllo prodotto finito).

Composizione: 1 cerotto da 10 mg/24H.

Principio attivo: nitroglicerina 36 mg.

Eccipienti: copolimero derivato dall'acido acrilico 97,9 mg; etile oleato 8,64 mg; gliceril monolaurato 1,44 mg; polietilene a bassa densità 13,3 cq; poliestere 20,1 cq.

Confezione: «15 mg/24 H cerotti transdermici» 30 cerotti - A.I.C. n. 018128090 (in base 10), 0K976U (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmaceuticals stabilimento sito in Northridge (California-USA), 19961 Nordhoff street (produzione, confezionamento e controllo); Pierrel Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Capua (Caserta) - Italia, strada statale Appia (confezionamento e controllo); Laboratoires 3M Santé stabilimento sito in Pithiviers - Francia, avenue Du 11 Novembre (confezionamento secondario e controllo del prodotto fionito).

Composizione: 1 cerotto da 15 mg/24 h.

Principio attivo: nitroglicerina 54 mg.

Eccipienti: copolimero derivato dall'acido acrilico 147 mg; etile oleato 13 mg; gliceril monolaurato 2,16 mg; polietilene a bassa densità 20 cq; poliestere 26 cq.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento dell'angina pectoris sia da sforzo che a riposo, associata o conseguente ad insufficienza coronarica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02990

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioritmus»

Estratto decreto AIC n. 48 del 17 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BIORITMUS nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Titolare AIC: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37, c.a.p. 50143, Italia, codice fiscale n. 00394440481.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: 100 mg compresse - 14 compresse divisibili - AIC n. 034737015 (in base 10) 1142VR (in base 32).

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'AIC attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999.

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. nello stabilimento produttivo di via Sette Santi n. 3 - Firenze.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: atenololo 100 mg;

eccipienti: magnesio carbonato pesante, amido di mais, gelatina, sodio lauril solfato, magnesio steArato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale;

angina pectoris;

aritmie;

intervento precoce nell'infarto miocardico acuto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02989

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nipent»

Estratto di variazione A.I.C./UPC/2027 del 10 febbraio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Parke Davis S.p.a., con sede in via C. Colombo, 1, Lainate, Milano, con codice fiscale 09810140153.

Specialità medicinale: NIPENT.

Confezione AIC n. 028645012 - IV 1 flacone 10 mg.

È ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l., con sede in S.S. 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale n. 06954380157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02988

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bettamousse».

Estratto provvedimento UPC/II/1346 del 14 febbraio 2003

Specialità medicinale: BETTAMOUSSE

Confezioni: 034226011/M - Contenit. sotto press. 100 g schiuma cutanea 0,12%.

Titolare AIC: Celltech Pharmaceuticals Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0240/001/W005.

Tipo di modifica: aggiunta officina di produzione.

Modifica apportata: aggiunta di Farmabios S.r.l., via Pavia 1 - 27027 Gropello Cairoli (Pavia) come produttore della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02985

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Pneumovax».

Estratto provvedimento UPC/II/1347 del 14 febbraio 2003

Specialità medicinale: PNEUMOVAX.

Confezioni:

034933010/M - 1 flaconcino (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;

034933022/M - 10 flaconcini (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;

034933034/M - 20 flaconcini (vetro) di soluzione iniettabile da 0.5 ml;

034933046/M - 1 siringa preriempita con ago da 0.5 ml;

034933059/M - 10 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml;

034933061/M - 20 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml.

Titolare AIC: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0399/001-002/W002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: inclusione di un extra step nel processo di produzione per un singolo lotto (2089129) del sierotipo 5 del polisaccaride pneumococcico.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02986

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Pneumopur».

Estratto provvedimento UPC/II/1348 del 14 febbraio 2003

Specialità medicinale: PNEUMOPUR.

Confezioni:

035180013/M - 1 siringa preriempita con ago da 0.5 ml;

035180025/M - 10 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml;

035180037/M - 20 siringhe preriempite con ago da 0.5 ml.

Titolare AIC: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0400/001/W002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: inclusione di un extra step nel processo di produzione per un singolo lotto (2089129) del sierotipo 5 del polisaccaride pneumococcico.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02987

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Meningitec».

Estratto provvedimento UPC/II/1349 del 14 febbraio 2003

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni:

035438011/M - 1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

035438023/M - 10 flaconcini di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

035438035/M - 1 flacone di sospensione iniettabile con una siringa e due aghi da 0,5 ml.

Titolere AIC: Wyeth Lederle S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/001/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del sistema attualmente usato per effettuare il test di utilizzazione del maltosio e aggiunta del test di utilizzazione del glucosio come richiesto dalla Farmacopea europea.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02984

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetagripiffa»

Provvedimento n. 34 del 24 febbraio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica TETAGRIPIFFA.

Confezioni: scatola con 1 siringa da 1 ml (1 dose) e scatola con 10 siringhe da 1 ml (1 dose) - A.I.C. n. 100019037/049.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuovo stampato per il testo dell'etichetta siringa.

Si autorizza il testo ridotto per l'etichetta siringa.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02978

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Afisolone»

Provvedimento n. 35 del 25 febbraio 2003

Oggetto: adeguamento al Reg. n. 2377/90/CEE e successive modifiche.

Specialità medicinale ad uso veterinario AFISOLONE - A.I.C. n. 101038

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Confezioni: flacone da 50 ml (028); flacone da 20 ml (Reg. n. 22131).

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana S.r.l., via A. De Gasperi, 47 - 21040 Sumirago (VA).

Negli stampati delle confezioni Afisolone - A.I.C. n. 101038 alla voce «specie di destinazione» vengono riportate le seguenti specie animali: bovini, cani.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno essere ritirate, in quanto la somministrazione alle specie equini e suini, eliminate, non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A02979

COMUNE DI ALBIDONA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Albidona (provincia di Cosenza) ha adottato il 13 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

di riconfermare per l'anno 2003 l'aliquota nella misura del 6 per mille;

di riconfermare in € 103,29 la detrazione d'imposta per la prima casa.

(Omissis).

03A02693

COMUNE DI ALEZIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Alezio (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di dare atto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

2) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota unica del 5,5 per mille;

3) di fissare in € 120,00 la detrazione per abitazione principale;

4) di stabilire che il diritto all'ulteriore detrazione in favore degli invalidi civili titolari dell'indennità di accompagnamento può essere provato tramite esibizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti (copia del verbale di riconoscimento) entro il termine di versamento del saldo I.C.I. 2003.

(Omissis).

03A02694

COMUNE DI ANCONA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ancona ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di applicare per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta:

a) aliquota ridotta - pari al 4 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota agevolata - pari al 5 per mille a favore dei soggetti che concedono l'unità immobiliare ad uso abitativo in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o agli affini, limitatamente al vincolo di parentela intercorrente tra coniuge e genitori dell'altro coniuge, il soggetto a cui è stato concesso l'immobile ad uso gratuito dovrà avere nello stesso la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno due persone conviventi, ovvero di un nucleo unifamiliare nello stato di vedovo/a, divorziato/a;

c) aliquota agevolata - pari allo 0 per mille a favore dei proprietari che hanno stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della legge n. 431/1998; come specificato:

contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998);

contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 431/1998);

contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 431/1998);

purché redatti in conformità ai contratti-tipo promossi al comune di Ancona;

d) aliquota maggiorata - pari al 9 per mille limitatamente agli immobili ad uso abitativo, non locati o locati ma senza atto di registrazione;

e) aliquota ordinaria - pari al 7 per mille per gli immobili locati ad uso abitativo con contratto registrato e non convenzionato ai sensi della legge n. 431/1998; l'applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo di imposta di autocertificazione attestante data e anno di registrazione del contratto;

f) aliquota agevolata - pari al 4,5 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell'Istituto autonomo delle case popolari (I.A.C.P.);

g) aliquota ordinaria - pari al 7 per mille per tutti gli altri immobili.

Per l'applicazione delle aliquote ai punti *b)*, *c)* ed *e)* deve essere prodotta autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l'anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati, in mancanza di tale autocertificazione verrà applicata l'aliquota maggiorata;

2) di confermare che l'aliquota ridotta, pari al 4 per mille, prevista per l'abitazione principale venga applicata anche alle pertinenze, limitatamente ad una unica unità immobiliare compresa tra le categorie di seguito indicate: C6 e C7. Si precisa inoltre che ai fini dell'agevolazione si considerano pertinenze le unità immobiliari contraddistinte con categoria di cui sopra purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole, a servizio dell'abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali sopra indicate;

3) di non apportare modifiche alla misura della detrazione d'imposta per l'abitazione principale stabilita dalla legge n. 662/1996 e, quindi, applicare la detrazione di € 103,29.

(Omissis).

03A02695

COMUNE DI BISCOSSI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Biscossi (provincia di Pavia) ha adottato il 16 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

di stabilire per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con le seguenti aliquote:

aliquota per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale: 6 per mille;

aliquota per i terreni agricoli: 6,5 per mille.

Detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: € 309,87.

L'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.

(Omissis).

03A02696

COMUNE DI BOGLIASCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bogliasco (provincia di Genova) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

2) di determinare, *(omissis)*, la misura delle aliquote da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, come segue:

4,3 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

6,5 per mille per le unità immobiliari, della categoria catastale A, non locate (ad eccezione della categoria A/10);

5,6 per mille per tutti gli altri immobili;

3) di determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 104,00.

(Omissis).

03A02697

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Borgo San Giovanni (provincia di Lodi) ha adottato il 30 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6,5 per mille;

2) di determinare altresì, per l'anno 2003, l'aliquota ridotta dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 5 per mille, precisando che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di stabilire la detrazione annua di € 103,29 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e dando atto, che in caso di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pro quota.

(Omissis).

03A02698

COMUNE DI BREMBILLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Brembilla (provincia di Bergamo) ha adottato il 10 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di stabilire per l'anno 2003 nel territorio di questo comune le aliquote I.C.I. come sotto specificate e differenziate:

aliquota del 5,65 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;

aliquota del 5,8 per mille per aree fabbricabili, abitazioni secondarie e relative pertinenze, altri fabbricati adibiti ad usi diversi;

aliquota del 4 per mille per i fabbricati e/o aree fabbricabili interessati dagli eventi alluvionali del novembre 2002 dichiarati inagibili o inabitabili;

2) di prendere atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione risulta essere pari ad € 103,29;

3) di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili alle condizioni previste dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

4) di riconoscere per gli immobili di interesse storico ed artistico, sottoposti al vincolo di cui alla legge n. 1089/1939, la base imponibile, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, ed i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

03A02699

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cavallino - Treporti (provincia di Venezia) ha adottato il 29 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

di confermare, *(omissis)*, le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno 2003 alle varie fattispecie immobiliari, come di seguito specificato:

1) aliquota al 4 per mille (minimo previsto dalla legge):

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze (cantina, garage, magazzino, box, posto auto, soffitta, comprese nelle rispettive categorie catastali);

per le abitazioni in cui sono in corso lavori di ristrutturazione o di restauro, esclusi i lavori di cui all'art. 31, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, e che diventeranno abitazione principale dei soggetti passivi entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto a seguito di presentazione, al servizio tributi, di autocertificazione pena la decadenza del beneficio e recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e soprattasse previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori - figli) come dovrà risultare da autocertificazione da parte del proprietario, tale aliquota spetta anche per un'altra unità immobiliare oltre a quella costituente dimora abituale del contribuente. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota.

Aliquota 5,8 per mille: per le abitazioni concesse in affitto con regolare contratto registrato, su accordo del comune e proprietari e associazioni della proprietà edilizia, da comprovarsi mediante autocertificazione del proprietario da presentare al servizio tributi, a norma dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 3, 4 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Aliquota 5 per mille: per le attività produttive e commerciali se nel corso del 2003 vengono effettuati lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Aliquota al 7 per mille: per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le residenze secondarie e le abitazioni affilate con contratto registrato a soggetti qui residenti o dimoranti stabilmente, per ragioni del lavoro o studio;

2) di applicare una detrazione di € 103,30 per l'immobile adibito ad abitazione principale;

3) di applicare l'ulteriore detrazione di € 61,97 (detrazione complessiva massima € 165,27) per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso dei seguenti requisisti:

a) titolari di pensione/assegno sociale;

b) portatori di handicap riconosciuto al 100%;

c) ricoverati in lungo degenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto.

L'ulteriore detrazione potrà essere applicata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le su indicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto.

Per ottenere tale ulteriore detrazione dovrà essere presentata un'autocertificazione;

4) l'autocertificazione deve intendersi valida fintanto non intervengono condizioni modificative (stipula o rinnovo contratto, cambio inquilino, diritto all'ulteriore detrazione) e deve essere prodotta al servizio tributi nei termini previsti dal regolamento. L'autocertificazione deve riportare: i dati anagrafici dell'interessato, gli identificativi catastali dell'unità immobiliare e la motivazione.

(Omissis).

03A02700

COMUNE DI CORLETO MONFORTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Corleto Monforte (provincia di Salerno) ha adottato il 14 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

2) di determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2003, nella misura del 4 per mille in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia e per le motivazioni di merito descritte in narrativa, con la riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili o di fatto non abitati (prevista dall'art. 8, primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), e la detrazione di (L. 200.000) € 103,29 per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992).

(Omissis).

03A02701

COMUNE DI FILANDARI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Filandari (provincia di Vibo Valentia) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

2) di stabilire l'importo della detrazione di legge di € 103,29.

(Omissis).

03A02702

COMUNE DI GODIASCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Godiasco (provincia di Pavia) ha adottato il 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, della misura del 5,5 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura differenziata di € 103,29.

(Omissis).

03A02703

COMUNE DI MASER

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Maser (provincia di Treviso) ha adottato il 3 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di adottare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

7 per mille per le aree edificabili;

7 per mille per i fabbricati, sia ad uso civile che ad uso industriale, artigianale e/o commerciale non locati o comunque tenuti a disposizione (*);

5,5 per mille per tutti i rimanenti casi.

(*) Non sono considerati «a disposizione» gli immobili adibiti ad uso residenziale concessi in uso a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado.

(Omissis).

03A02704

COMUNE DI MIRANDOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mirandola (provincia di Modena) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

di approvare per l'anno 2003 le aliquote e la detrazione per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue:

1) aliquota del 4,9 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2) aliquota del 4,9 per mille per le unità immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale;

3) aliquota del 4,9 per mille per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;

4) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, situati su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;

5) aliquota dell'1 per mille per interventi di recupero, disciplinati dall'art. 31, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, dei fabbricati situati nel centro storico, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori;

6) aliquota del 4 per mille per interventi volti a rendere le abitazioni esistenti più funzionali alle esigenze degli anziani disabili e dei portatori di handicap; gli interventi devono essere volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, quali costruzione di rampe, ascensori, etc.; l'aliquota agevolata si applica limitatamente all'anno di realizzo degli interventi suddetti;

7) aliquota dell'1 per mille per interventi di recupero dei fabbricati con vincolo storico architettonico individuati nel Piano regolatore generale su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori;

8) aliquota del 7 per mille per le abitazioni che a partire dal 1° gennaio 2003 risultano non locate, ovvero non occupate, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori;

9) aliquota del 6 per mille per gli immobili con categoria catastale C/1 e D posseduti da artigiani ed esercenti il commercio di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita), direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività;

10) aliquota del 6,8 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

di determinare in € 114,00 l'importo della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A02705

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Santarcangelo di Romagna (provincia di Rimini) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 così come segue:

5,3 per mille per i seguenti casi:

a) per l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ed i suoi familiari dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze;

b) per l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario e per un massimo di due pertinenze;

c) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;

d) per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e per un massimo di due pertinenze;

e) per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (parentela in linea retta di primo grado: genitori e figli; parentela in linea retta di secondo grado: nonni e nipoti; parentela in linea collaterale di secondo grado: fratelli/sorelle) nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze, previa presentazione, a pena di decadenza del beneficio, apposita autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste;

f) per due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione e per un massimo di due pertinenze;

g) per l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore e per un massimo di due pertinenze;

h) per gli immobili di proprietà di enti senza scopo di lucro, di cui al comma 53, art. 3, della legge n. 662/1996 e per le relative pertinenze;

7 per mille per i seguenti casi:

per le abitazioni non locate e per quelle utilizzate dal proprietario non rientranti nelle altre aliquote (seconde case) e per le relative pertinenze;

per le aree fabbricabili;

6,7 per mille per i seguenti casi:

per gli immobili locati o ceduti in comodato ad enti senza scopo di lucro;

per le abitazioni locate;

per tutti gli altri immobili non individuati nei precedenti punti;

per le pertinenze delle stesse unità immobiliari;

2) di prendere atto che per l'anno 2003 la detrazione ordinaria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in € 103,29, con la precisazione che tale detrazione spetta a tutte le abitazioni assoggettate all'aliquota del 5,3 per mille di cui sopra, ad eccezione delle tipologie previste alle lettere *e)* ed *h)*, e che la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze;

3) di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota del 5,3 per mille nel caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano abitualmente e per un massimo di due pertinenze, è necessario presentare, a pena di decadenza del beneficio, idonea autocertificazione attestante le condizioni di diritto e di fatto richieste, entro il termine del 20 dicembre 2003, data di scadenza della seconda rata I.C.I.;

4) di precisare che l'applicazione dell'aliquota del 5,3 per mille di cui al punto precedente, viene rapportata ai mesi in cui si verificano le condizioni richieste, che necessariamente devono sussistere alla data del 30 giugno 2003;

5) di prendere atto che per l'anno 2003 viene confermata in € 258,23 la maggiore detrazione per l'abitazione principale per i soli casi previsti alle lettere *a)* e *b)* in premessa indicate per i proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione che si trovino nelle seguenti condizioni:

A.1) che siano pensionati che alla data del 30 giugno 2003 abbiano compiuto i sessanta anni di età;

oppure

A.2) il cui nucleo familiare comprenda persone totalmente o permanentemente inabili al lavoro o con una invalidità non inferiore al 67,00%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo;

B) possiedano un reddito annuo lordo non superiore ad € 8.249,81 per nucleo familiare composto da una sola persona, di € 16.060,54 per nucleo familiare composto da due persone (per ogni componente in più il reddito si aumenta di € 8.249,81) (redditi aggiornati in base all'indice ISTAT novembre 2002);

C) siano proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto uso o abitazione di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e con un massimo di due pertinenze (garage o posto auto, cantina, ecc.);

6) di precisare che la maggiore detrazione di cui al punto precedente spetta in caso di compresenza delle tre condizioni indicate, nonché in caso di comproprietà, proporzionalmente al numero dei possessori dell'immobile che rientrino nelle suddette condizioni; la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, può essere detratta dall'imposta dovuta sulle pertinenze;

7) di dare atto che ai fini di cui ai punti 5 e 6 si considera il reddito relativo all'anno 2002 escludendo dal calcolo dell'imponibile:

i redditi soggetti a tassazione separata;

i redditi esenti IRPEF;

il reddito dell'unità immobiliare direttamente abitata e con eventuali pertinenze;

i redditi dominicali e agrari fino ad € 51,65 se non titolari di partita IVA;

la maggiorazione sociale, invalidità;

8) di stabilire che i soggetti che vorranno usufruire della detrazione di € 258,23, dovranno inviare o consegnare l'apposita autocertificazione resa sulla modulistica all'uopo predisposta, a pena di decadenza, entro il termine del 20 dicembre 2003, data di scadenza della seconda rata I.C.I.

(Omissis).

03A02706

COMUNE DI SCHIAVON

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Schiavon (provincia di Vicenza) ha adottato il 14 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di confermare per l'anno 2003 l'aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per i terreni agricoli;

2) di determinare una aliquota pari al 6,5 per mille per gli altri fabbricati e per le aree edificabili;

3) di confermare l'importo della detrazione per abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A02707

COMUNE DI TORNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torno (provincia di Como) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare, per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche:

N.	Tipologia degli immobili	Aliquote proposte
1	Persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale	4 per mille
2	Immobili di pertinenza prima abitazione	4 per mille
3	Tutti gli altri soggetti passivi	5,75 per mille

2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2003, la detrazione d'imposta come da prospetto che segue:

N.	Tipologia degli immobili	Detrazione imposta
1	Persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale	€ 115,00

(Omissis).

03A02708

COMUNE DI VALMADRERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Valmadrera (provincia di Lecco) ha adottato il 10 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare per l'anno 2003 in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille con una detrazione di € 155,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze, mentre l'aliquota del 6 per mille per le seconde case e relative pertinenze ad esclusione di quelle date in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo e secondo grado per i motivi indicati in premessa.

(Omissis).

03A02709

COMUNE DI VIGO DI FASSA-VICH

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vigo di Fassa-Vich (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di fissare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. come segue:

4 per mille l'aliquota ridotta sia per l'unità immobiliare prima casa dei soggetti passivi o dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, che per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

5,5 per mille l'aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;

2) di fissare per l'anno 2003 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili fino a concorrenza dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A02710

COMUNE DI VITTORIO VENETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vittorio Veneto (provincia di Treviso) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nelle misure seguenti:

a) aliquota ridotta nella misura del 4,75 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli alloggi regolarmente assegnati dagli ATER, esclusivamente per l'abitazione principale e relative pertinenze così come definite rispettivamente agli articoli 10 e 11 del regolamento comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 128 del 28 dicembre 1998;

b) aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille da applicare a tutti gli altri immobili;

2) di stabilire che l'importo della detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2003 è fissato in € 108,00.

(Omissis).

03A02711

COMUNE DI ZANÈ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Zanè (provincia di Vicenza) ha adottato il 20 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,5 per mille;

aliquota ridotta applicata nella misura del 4,5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione e superficie da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale nonché quelle equiparate, così come definito dai commi 1 e 2 del-

l'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, e per tutte le unità di pertinenza catastalmente descritte alla categoria C6;

2) di concedere, relativamente all'anno d'imposta 2003, le seguenti agevolazioni per l'abitazione principale:

elevazione della detrazione d'imposta determinata in € 134,28;

elevazione della detrazione d'imposta determinata in € 258,23 in favore dei soggetti passivi che si trovano in situazioni di particolare disagio economico-sociale nonché di handicap grave o invalidità assoluta in possesso dei seguenti requisiti:

A) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, di un'unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ad eccezione dell'autorimessa di pertinenza;

B1) godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare costituito unicamente da pensioni sociali, oltre al reddito della sola prima casa;

B2) in alternativa al punto *B1)*: godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, uguale od inferiore a € 15.493,71 e presenza all'interno del nucleo familiare di handicappato grave o invalido che necessiti di assistenza esterna;

3) di stabilire che i requisiti di cui al precedente punto 2 dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi comunale, entro il 30 giugno 2003.

(Omissis).

03A02712

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 7 gennaio 2003 del Ministero delle attività produttive, recante: «Norme per la realizzazione dello stoccaggio di prodotti petroliferi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2003)

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

nel titolo riportato sia nel sommario che alla pag. 13, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Norme per la *realizzazione* dello stoccaggio...», leggasi: «Norme per la *razionalizzazione* dello stoccaggio...»;

alla pag. 13, seconda colonna, articolo 1, comma 1, alla lettera *b)*, dove è scritto: «*b)* quantità *movimentale*...», leggasi: «*b)* quantità *movimentate*...»; alla lettera *e)*, dove è scritto: «*e) infrastrutture* di trasporto...», leggasi: «*e) infrastruttura* di trasporto...»; alla lettera *B1)*, al quinto rigo, dove è scritto: «...seguenti elementi*;*», leggasi: «...seguenti elementi*:*»;

alla pag. 14, prima colonna, articolo 3, comma 1, al quarto rigo, dove è scritto: «...che concorre a curarne la *pubblicazione*...», leggasi: «...che concorre a curarne la *pubblicizzazione*...».

03A03134

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501063/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238